

Allegato C

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”

INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE”

SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

- **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
- **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

Digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza regionale

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA “CARTA” (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM).

CONDIZIONI GENERALI

Sommario

Art. 1	(OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO – CARTA - FOTO)	4
Art. 2	(CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI).....	5
Art. 3	(MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO).....	6
Art. 4	(INTERPRETAZIONE DELLE FONTI)	7
Art. 5	(DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)	8
Art. 6	(DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO).....	8
Art. 7	(LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE).....	9
Art. 8	(RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO)	9
Art. 9	(ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)	10
Art. 10	(OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)	12
Art. 11	(OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE).....	12
Art. 12	(GRUPPO DI LAVORO)	14
Art. 13	(MODELLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI/CANTIERI DI DIGITALIZZAZIONE)	20
Art. 14	(SCF1.1 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DI DIGITALIZZAZIONE).....	21
Art. 15	(SCF1.2 – MOVIMENTAZIONE INTERNA)	22
Art. 16	(SCF1.3 – MOVIMENTAZIONE ESTERNA).....	23
Art. 17	(SCF1.4 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE PRESSO LA SEDE DELL'APPALTATORE)	24
Art. 18	(SCF2.1 – CONTROLLO CONSERVATIVO)	25
Art. 19	(SCF2.2 – NORMALIZZAZIONE, PREPARAZIONE E CONDIZIONAMENTO).....	25
Art. 20	(SCF2.3 – CARTULAZIONE E CONTROLLO LACUNE)	26
Art. 21	(SCF3.1 – DESCRIZIONE ARCHIVISTICA)	26
Art. 22	(SCF3.2 – DESCRIZIONE E CATALOGAZIONE – MATERIALE FOTOGRAFICO).....	27
Art. 23	(SCF3.3 – CATALOGAZIONE SPEDITIVA – MATERIALE LIBRARIO).....	27
Art. 24	(SCF4.1 – DIGITALIZZAZIONE E POST-PRODUZIONE – CARTA).....	27
Art. 25	(SCF4.2 – DIGITALIZZAZIONE E POST-PRODUZIONE – FOTO)	30
Art. 26	(SCF5.1 – METADATAZIONE)	33
Art. 27	(SCF6.1 – ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL RECUPERO DEL PREGRESSO)	34
Art. 28	(SCF6.2 – RECUPERO DI OGGETTI DIGITALI PRODOTTI NELL'AMBITO DI DIGITALIZZAZIONI PREGRESSE E/O NATIVI DIGITALI PER MEZZO DELLA NORMALIZZAZIONE/CONVERSIONE).....	35
Art. 29	(SCF6.3 – RECUPERO DI OGGETTI DIGITALI PRODOTTI NELL'AMBITO DI DIGITALIZZAZIONI PREGRESSE E/O NATIVI DIGITALI PER MEZZO DELLA POST-PRODUZIONE E LETTURA OCR)	35
Art. 30	(SCF6.4 – RECUPERO DI OGGETTI DIGITALI PRODOTTI NELL'AMBITO DI DIGITALIZZAZIONI PREGRESSE E/O NATIVI DIGITALI PER MEZZO DELLA METADATAZIONE DEL FILE).....	35
Art. 31	(SCF7.1 – PROTOTIPAZIONE E COLLAUDO)	36
Art. 32	(SCF8.1 – LETTURA OCR)	38
Art. 33	(SCF8.2 – SOTTOVUOTO/ETICHETTATURA)	38
Art. 34	(OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO)	39
Art. 35	(MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)	39
Art. 36	(AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)	40
Art. 37	(DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO).....	41
Art. 38	(VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DEL SERVIZIO)	41
Art. 39	(APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO).....	42
Art. 40	(PROROGHE E DIFFERIMENTI)	42
Art. 41	(SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC SE NOMINATO)	43
Art. 42	(SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP)	43
Art. 43	(PENALI PER RITARDO)	44
Art. 44	(INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE).....	45
Art. 45	(ANTICIPAZIONE DEL PREZZO).....	46

Art. 46	(PAGAMENTI).....	47
Art. 47	(FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI).....	47
Art. 48	(RITARDI NEI PAGAMENTI).....	49
Art. 49	(DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI)	49
Art. 50	(CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)	50
Art. 51	(GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)	51
Art. 52	(OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)	52
Art. 53	(VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI).....	54
Art. 54	(SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)	55
Art. 55	(SUBAPPALTO)	56
Art. 56	(RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO).....	59
Art. 57	(PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)	60
Art. 58	(ACCORDO BONARIO)	61
Art. 59	(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)	62
Art. 60	(CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)	62
Art. 61	(DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)	63
Art. 62	(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)	63
Art. 63	(RECESSO)	67
Art. 64	(ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI).....	67
Art. 65	(TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI)	67
Art. 66	(DISCIPLINA ANTIMAFIA).....	69
Art. 67	(PROPRIETÀ DELLE RISORSE DIGITALI).....	69
Art. 68	(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI).....	69
Art. 69	(SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE).....	70

Art. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO – CARTA - FOTO)

1. Le presenti Condizioni Generali di appalto (di seguito, “Condizioni Generali”), che rappresentano il Capitolato prestazionale generale relativo alla prestazione oggetto della procedura, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, relativo ad ogni Lotto Geografico.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nel suddetto Disciplinare.
3. Il contesto culturale, progettuale, metodologico e professionale dell’Accordo Quadro è esplicitato nel **Piano Nazionale di Digitalizzazione** del patrimonio culturale pubblicato dall’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio culturale – Digital Library del MiC (<https://docs.italia.it/italia/icdp/>).
4. L’oggetto dei Contratti Specifici, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste nell’affidamento della Digitalizzazione e servizi connessi di documenti archivistici, librari e fotografici conservati presso gli Istituti (d’or in poi definiti anche “**Soggetti Destinatari**”), così come individuati da ciascun Soggetto Attuatore ed elencati nella Tabella sub Allegato 0 al Disciplinare.
5. I singoli Contratti Specifici, ciascuno relativo alla digitalizzazione del materiale cartaceo e fotografico afferente ad uno o più dei Soggetti Destinatari, comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Disciplinare, nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed allegati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, a cura del Soggetto attuatore che si avvarrà dell’Accordo Quadro, che potranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali (d’ora in poi, “**Condizioni Particolari**”).
6. Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità attuative e le prestazioni per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione (di seguito, singolarmente “**Progetto**”), relativi alla digitalizzazione di beni custoditi dai Soggetti Destinatari, da eseguirsi presso il cantiere di digitalizzazione (di seguito, “**Cantiere**”) che corrisponde alla sede presso cui viene effettuata la digitalizzazione; a seconda dei casi, il Cantiere potrà essere localizzato alternativamente presso la sede del singolo Soggetto Destinatario ovvero presso la sede identificata dall’Appaltatore.
7. In ciascun Cantiere il Soggetto Attuatore, a seconda del fabbisogno, della natura dei Soggetti Destinatari, nonché delle specificità dei luoghi in cui si interviene, richiederà all’Aggiudicatario l’esecuzione delle seguenti **Attività operative**:
 - **Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione**
 - SCF1.1 – *Allestimento del cantiere di digitalizzazione*
 - SCF1.2 – *Movimentazione interna*
 - SCF1.3 – *Movimentazione esterna*
 - SCF1.4 – *Allestimento del cantiere presso la sede dell’Appaltatore*
 - **Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione, condizionamento, cartulazione**
 - SCF2.1 – *Controllo conservativo*
 - SCF2.2 – *Normalizzazione, preparazione e condizionamento*
 - SCF2.3 – *Cartulazione e controllo lacune*
 - **Servizi di descrizione e catalogazione**

- SCF3.1 – *Descrizione archivistica*
- SCF3.2 – *Descrizione e catalogazione – Materiale fotografico*
- SCF3.3 – *Catalogazione speditiva – Materiale librario*
- **Servizi di digitalizzazione e post-produzione**
 - SCF4.1 – *Digitalizzazione e post-produzione – CARTA*
 - SCF4.2 – *Digitalizzazione e post-produzione – FOTO*
- **Servizi di metadattazione**
 - SCF5.1 – *Metadattazione*
- **Servizi di recupero del pregresso**
 - SCF6.1 – *Analisi di fattibilità del recupero del pregresso*
 - SCF6.2 – *Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della normalizzazione/conversione*
 - SCF6.3 – *Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della post-produzione e Lettura OCR*
 - SCF6.4 – *Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della metadattazione del file*
- **Servizi di prototipazione e collaudo**
 - SCF7.1 – *Prototipazione e collaudo*
- **Servizi specialistici**
 - SCF8.1 – *Lettura OCR*
 - SCF8.2 – *Sottovuoto/etichettatura*

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**") individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

Art. 2 (CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto attuatore.
3. Con riferimento a ciascun Contratto Specifico, l'importo effettivamente corrisposto a ciascun Aggiudicatario sarà determinato sulla base delle quantità di risorse digitali effettivamente prodotte e regolarmente accertate dal Soggetto attuatore e/o delle specifiche attività operative richieste

regolarmente eseguite, a cui saranno applicati i prezzi unitari, al netto dei ribassi percentuali offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

4. I ribassi percentuali offerti dall'Appaltatore per ciascuna tipologia di prestazione, come definita nell'elenco prezzi (**sub Allegato H al Disciplinare**), si intendono offerti e applicati alle singole voci di prezzo ricomprese nella rispettiva tipologia di prestazione.
5. I prezzi unitari, al netto dei ribassi sopra definiti offerti dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazione presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti e ogni onere relativo alla sicurezza del personale.
6. I prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.
7. Nel corrispettivo sono compresi:
 - a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con Soggetto attuatore e Soggetto/i destinatario/i;
 - b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore, il Soggetto attuatore e il/i Soggetto/i destinatario/i anche con mezzi propri;
 - c) la messa a disposizione e l'utilizzo di attrezzature varie per la digitalizzazione e altre apparecchiature informatiche;
 - d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - e) le coperture assicurative da stipularsi secondo quanto previsto dal successivo Art. 52.
8. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore.
10. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che il Soggetto attuatore riterrà opportuno al fine della realizzazione dei servizi richiesti, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta del Soggetto Attuatore.
11. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**OdA**"). Il Contratto Specifico sarà stipulato "**a misura**" ai sensi degli articoli 3, co. 1, lettera eeeee), e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, secondo quanto specificato all'atto dell'emissione dell'OdA.
2. Ciascun OdA emesso da parte del Soggetto Attuatore potrà riguardare l'intera quantità di materiale da digitalizzare da parte di ciascun Appaltatore, oppure una quota parte dello stesso, ovvero potrà riguardare tutte o solo alcune delle Attività Operative definite al precedente articolo 1. Per tutta la durata del presente Accordo Quadro, potranno, quindi essere emessi uno o più OdA afferenti ad uno o più Cantieri di digitalizzazione e/o ad uno o più Soggetti Destinatari, sempre nell'ambito del medesimo Cluster di aggiudicazione.
3. L'importo del Contratto Specifico potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva di risorse digitali regolarmente prodotte, per come accertato all'esito di ciascun SAL.
4. Non è previsto un importo minimo garantito per l'Appaltatore dell'Accordo Quadro.
5. In sede di compilazione dell'OdA, a partire dalla "**Lista degli oggetti fisici da digitalizzare**" definita da parte del Soggetto destinatario (di cui anche al successivo Art. 14, c. 3), sarà indicato il **numero di risorse digitali da produrre**, sulla base del quale avverrà la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali. Considerata l'impossibilità di predeterminare con esattezza il numero di risorse digitali ottenibili a partire dagli oggetti fisici, la lista degli oggetti fisici da digitalizzare già menzionata non sarà considerato vincolante, riservandosi il Soggetto Attuatore la facoltà di modificare e/o sostituire le quantità e le tipologie di materiale analogico da digitalizzare in funzione delle specifiche necessità insorte nel corso dell'esecuzione.
6. Al fine della contabilizzazione delle prestazioni, con "**risorsa digitale**" si intende esclusivamente il "**file Master**" di conservazione di cui ai successivi Art. 24 e Art. 25.

Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare, nell'Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali o nel Modello Operativo (**Sub-Allegato 4** al presente documento) prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro, iii) Condizioni Generali; iv) Modello Operativo.
2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli Appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto, si intende comunque da rispettare.

secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

Art. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto ai sensi del precedente Art. 2 resteranno nella titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico delle risorse digitali (file master e derivati) create, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra Soggetto Attuatore e Soggetto Destinatario (proprietario/possessore del bene oggetto di digitalizzazione).
3. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare tutte le risorse digitali prodotte nell'ambito dell'esecuzione del servizio, che restano di proprietà del Soggetto attuatore.
4. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservate tutte le specifiche tecniche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione del Contratto Specifico. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori e assumerà le misure e le cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
5. Le modifiche richieste alle risorse digitalizzate, fino all'avvenuto collaudo (v. succ. Art. 31) positivo delle stesse, si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.
6. L'appalto è affidato e accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.
7. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dal Soggetto attuatore tramite il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, "**RUP**"), e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, per le prestazioni di servizi (di seguito, "**DEC**" o anche "Responsabile di istituto", come da Modello Operativo – **Sub-Allegato 4**).
8. La responsabilità delle attività è affidata al RUP che sarà considerato dal Soggetto attuatore quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento dei predetti servizi.
9. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto specifico sono affidate al RUP o al DEC, se nominato.
10. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti ai contratti affidati presso la sede del Soggetto attuatore, del Soggetto destinatario o in qualsiasi altra sede.
11. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne il Soggetto attuatore da qualsivoglia azione che

dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sulle risorse digitalizzate.

Art. 7 (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di liquidazione giudiziale ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159 del 2011, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto attuatore onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento.
2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
 - a) l'impresa mandataria, si applica quanto previsto dall'articolo 16 lett. a dell'Accordo Quadro;
 - b) un'impresa mandante, l'impresa mandataria potrà, previa comunicazione al Soggetto attuatore, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al precedente comma, il Soggetto attuatore prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto attuatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 (RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO)

1. In sede di stipulazione del Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere un domicilio legale indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare in sede di stipulazione del Contratto Specifico le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Soggetto attuatore.
3. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo ad un referente responsabile dell'Appaltatore (di seguito, il "**Responsabile**"). Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il "Responsabile del progetto" (v. succ. Art. 12).
4. Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:
 - a) sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni

su qualsiasi problema;

- b) ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del Soggetto attuatore per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - c) firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - d) intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto attuatore del nuovo atto di mandato.
 - 6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Soggetto attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
 - 7. Per ciascuno dei Rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto attuatore e al RUP o al DEC, se nominato, i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
 - 8. Il Soggetto attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
 - 9. Il Soggetto attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato dal Soggetto attuatore medesimo.

Art. 9 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

- 1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
- 2. La digitalizzazione della quantità di materiale cartaceo e di materiale fotografico richiesta per mezzo di ciascun OdA dovrà essere sviluppata attraverso fasi operative distinte e successive. Saranno previsti controlli di qualità, che potranno avvenire puntualmente in corso d'opera, al completamento di ciascuna delle fasi operative richieste, nonché al completamento della digitalizzazione dell'intera quantità di materiale cartaceo e materiale fotografico prevista nell'OdA, come ulteriormente precisato ai successivi Art. 31, Art. 38 e Art. 39.
- 3. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - a) utilizzare esclusivamente strumenti per la digitalizzazione e tecnologie adeguate all'esecuzione delle attività di propria competenza;
 - b) accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;

- c) utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Soggetto attuatore copia delle rispettive certificazioni;
 - d) ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale del Soggetto attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - e) ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto attuatore e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
 5. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto attuatore e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
 6. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto attuatore e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore o del Soggetto destinatario medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto attuatore e/o dal Soggetto destinatario. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto attuatore e/o il/i Soggetto/i Destinatario/i da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
 7. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
 8. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del Programma "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", che contempla l'Intervento di digitalizzazione del patrimonio culturale oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
 - a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
 - b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del *"non arrecare un danno significativo – do no significant harm"* (di seguito, *"DNSH"*) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5);
 - c) provvedere alla trasmissione al Soggetto attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all'Investimento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

- d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
 - e) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sul Soggetto attuatore e sul Soggetto destinatario secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF- RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.
9. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:
- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5) al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento entro il termine previsto del 31 dicembre 2025;
 - b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5) al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto attuatore;
 - c) violazione del principio DNSH, dei principi del tagging climatico e digitale;
 - d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento di digitalizzazione assegnato per mezzo di ciascun Contratto specifico, nell'ambito dell'Intervento 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5).
10. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel "Principio DNSH: Previsioni ed Obblighi" di cui al **Sub-Allegato 1** alle presenti Condizioni Generali.

Art. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

2. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei

PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.

3. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 43 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 62, l'Appaltatore che occupa, all'atto della stipula del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto attuatore, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici (12) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

4. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 43 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo Art. 62 l'Appaltatore che occupa, all'atto della stipula del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico:**
- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.
5. Il Soggetto attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
6. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 13 del Disciplinare.

11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

7. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in

tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

8. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5) per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 12 (GRUPPO DI LAVORO)

1. **FIGURE RICHIESTE.** Le figure richieste per lo svolgimento delle attività di digitalizzazione oggetto degli Accordi Quadro sono riportate nella Tabella che segue. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza nel gruppo di lavoro di tutte le figure professionali richieste, nonché un appropriato dimensionamento del gruppo, tale da garantire l'efficace e tempestiva esecuzione del servizio, nel rispetto delle tempistiche previste.

FIGURE RICHIESTE
<p>Responsabile del progetto (Project manager)</p> <p>Il Responsabile del progetto o Project manager rappresenta l'organizzazione dell'Appaltatore per lo specifico progetto/cantiere di digitalizzazione.</p> <p>Il Responsabile del progetto o Project manager supervisiona il progetto ed è responsabile della realizzazione dei risultati attesi all'interno degli obiettivi e dei vincoli identificati (tempi, qualità e costi), garantendo l'uso efficace delle risorse assegnate. Il Project manager verifica l'attuazione del piano di progetto in cui si esplicitano obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati e attività. Egli supporta la definizione dei documenti da produrre nelle fasi di pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo del progetto. In particolare, il Project manager individua gli indicatori, gli strumenti di verifica degli indicatori e le condizioni esterne utili al raggiungimento degli obiettivi, avendo cura di identificare anche i principali rischi ostativi e le adeguate strategie di mitigazione. In caso di difficoltà procedurali o operative, il Project manager fornisce elementi utili alla messa a punto di soluzioni concrete. A questa figura sono richieste buone capacità comunicative per la gestione del gruppo di lavoro e adeguate conoscenze degli aspetti operativi per poter al meglio individuare punti di forza e di debolezza dell'intero processo. Il PM è tenuto a redigere rapporti periodici sullo Stato Avanzamento Lavori e condividerli con il management della committenza secondo modalità e tempistiche definite nel Modello Operativo – Sub-Allegato 4.</p> <p>Il Responsabile di progetto si occuperà di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gestire e coordinare il gruppo di lavoro; 2. seguire ogni fase di lavoro da quella di avvio a quella di consegna; 3. valutare l'eventuale implementazione di azioni necessarie a garantire il livello dei servizi

attesi e delle prestazioni richieste;

4. garantire l'efficienza dei processi lavorativi e il rispetto dei tempi previsti.

Sono richiesti almeno cinque (5) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.

Responsabile della logistica

Si occupa di redigere il piano logistico per la movimentazione interna/esterna del materiale, di verificare tutte le condizioni necessarie a garantire un'adeguata conservazione del materiale durante tutte le fasi di presa in carico, da quella di spostamento a quella di ricollocazione. Coordina la movimentazione del materiale presso tutte le sedi e pianifica nel modo più adeguato l'allestimento del cantiere di digitalizzazione. A seconda delle dimensioni del progetto, definite nel Contratto Specifico, il Responsabile della logistica ha il compito di valutare la dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attività coinvolgendo una o più figure di **Addetto alla logistica**, che eseguono materialmente le operazioni di movimentazione del materiale, di imballaggio e messa in sicurezza dei beni durante il trasporto e tutte le attività di ricollocazione del materiale stesso, nonché le attività di normalizzazione/preparazione del materiale indicate all'Art. 19, c. 1.

Sono richiesti almeno due (2) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.

Responsabile tecnico

Il Responsabile tecnico ha il compito di individuare le attrezzature e i flussi di lavoro più efficaci ed efficienti adatti al progetto o al cantiere. È coordinato dal Project manager. Forma gli Operatori tecnici - Fotografi per le specificità del progetto e ne coordina l'attività, ed è responsabile del corretto funzionamento delle apparecchiature. A seconda delle caratteristiche specifiche del cantiere (ad es. dimensioni, complessità, produttività, ecc.), il ruolo del Responsabile tecnico può essere svolto dal Responsabile di progetto (Project Manager).

Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.

Responsabile informatico

Il Responsabile informatico assicura che la produzione dei file digitali avvenga coerentemente con quanto stabilito nella documentazione di progetto. È responsabile della generazione dei metadati descrittivi, tecnici e gestionali, che vanno generati in base agli standard di metadattazione richiesti nel progetto. A seconda delle dimensioni del progetto, definite nel Contratto Specifico, il Responsabile informatico ha il compito di valutare la dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attività coinvolgendo una o più figure di **Assistenti informatici**, che si occupano della gestione e del funzionamento delle apparecchiature informatiche e dei software, rapportandosi con i sistemisti per la risoluzione di eventuali problemi di rete.

Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.

Operatore tecnico

Risponde al Responsabile tecnico. Esegue la digitalizzazione del materiale e deve possedere adeguata conoscenza della strumentazione utilizzata. Esegue la metadattazione delle risorse digitali prodotte utilizzando i profili previsti. A seconda delle caratteristiche specifiche del cantiere (ad es. dimensioni, complessità, produttività, ecc.), il ruolo del Responsabile tecnico può essere ricoperto dal Responsabile di progetto (Project Manager).

È richiesto almeno un (1) anno di esperienza pregressa in attività analoghe.

Archivista

È la figura professionale a cui sono richiesti specifici requisiti di formazione nel dominio archivistico. Ha il

compito di produrre i dati descrittivi del materiale da digitalizzare quando assenti e di verificarne la qualità nel caso questi fossero già esistenti. Possono essere previste più figure di Archivisti operative contemporaneamente per la descrizione più rapida e/o esaustiva dei beni. L'Archivista si rapporta con il Responsabile informatico per la produzione dei metadati. Qualora siano presenti più archivisti, uno di essi deve assumere l'incarico di **Responsabile della descrizione**, che deve interfacciarsi con il Project manager per il monitoraggio dell'avanzamento lavori, SAL periodici, report di rischi e criticità, e in generale per il corretto svolgimento dell'attività di descrizione del materiale digitalizzato. L'Archivista svolge l'attività di controllo conservativo sul materiale archivistico da digitalizzare, e ha il compito di riportare le informazioni sulla conservazione dei documenti nelle descrizioni delle unità archivistiche. L'Archivista inoltre deve indicare quali materiali non sono idonei per la digitalizzazione e attenzionarli per future fasi di conservazione a carico del Soggetto destinatario.

Requisiti formativi:

- laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della Legge 19 novembre 1990, n. 341, in Archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale; oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

Oppure

- qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o Archivisti universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

Operatore tecnico – Fotografo

Risponde al Responsabile di progetto. Esegue la digitalizzazione, la movimentazione e le attività di normalizzazione e preparazione del materiale e deve possedere adeguata conoscenza della strumentazione utilizzata. Esegue la metadattazione delle risorse digitali prodotte utilizzando i profili previsti.

L'Operatore tecnico – Fotografo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma accademico di secondo livello (equipollente a titolo di laurea magistrale) e/o titolo di studio universitario quinquennale e/o laurea magistrale inerente alla fotografia dei beni culturali;

Unito a

- Comprovata e documentata esperienza professionale di almeno 1 anno, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili, nell'ambito di campagne di digitalizzazione di archivi fotografici e/o di campagne fotografiche su beni storico artistici, archeologici e architettonici.

Oppure

- Diploma accademico di primo livello DASL06 – Progettazione Artistica per l'Impresa – Fotografia e/o titolo di studio triennale inerente alla fotografia dei beni culturali;

Unito a

- Comprovata e documentata esperienza professionale di almeno 2 anni, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili, nell'ambito di campagne di digitalizzazione di archivi fotografici e/o di campagne fotografiche su beni storico artistici, archeologici e architettonici.

Oppure

- Comprovata e documentata esperienza professionale di almeno 3 anni maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili, nell'ambito di campagne di digitalizzazione di archivi fotografici e/o di campagne fotografiche su beni storico artistici, archeologici e architettonici.

Catalogatore – esperto di dominio, ambito bibliografico

Il Catalogatore – esperto di dominio ha la migliore conoscenza sui beni oggetto della campagna di digitalizzazione e ne segnala specificità e caratteristiche peculiari. Si accerta che venga rispettato l'esatto ordine topografico della singola unità bibliografica in fase di ricollocazione del materiale e si accerta della correttezza delle operazioni di controllo delle lacune e della corrispondenza delle nuove etichette da apporre sui contenitori adibiti alla conservazione del materiale già digitalizzato.

Ha il compito di produrre i dati descrittivi e catalografici del materiale da digitalizzare quando assenti e di verificarne la qualità e la rispondenza rispetto al bene digitalizzato nel caso questi fossero già esistenti. Possono essere previste più figure operative di Catalogatori - esperti di dominio contemporaneamente per consentire l'attività di catalogazione speditiva dei beni. Il Catalogatore – esperto di dominio si rapporta con il Responsabile informatico per la produzione dei metadati. Qualora siano presenti più Catalogatori – esperti di dominio, uno di essi deve assumere l'incarico di **Responsabile della catalogazione**, che avrà il compito di interfacciarsi con il Project manager per il monitoraggio dell'avanzamento lavori, i SAL periodici, i report di rischi e criticità, e in generale per il corretto svolgimento dell'attività di descrizione o di catalogazione del materiale da digitalizzare.

Il Catalogatore – esperto di dominio (ambito bibliografico) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di laurea (ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea specialistica (ordinamento introdotto con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea magistrale (ordinamento introdotto con D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) in Lettere, Conservazione dei beni culturali o altro titolo di studio equipollente (ex lege in base al Decreto MIUR 9 luglio 2009 ed, eventualmente, a specifici provvedimenti normativi che sarà cura del candidato indicare nella domanda);

Unito a

- Comprovata e documentata esperienza professionale per un periodo complessivo non inferiore a 2 anni, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili, nell'attività di catalogazione o metadattazione di beni librari.
- Conoscenza avanzata del software applicativo di catalogazione SBN utilizzato presso le sedi dei Soggetti destinatari; gli applicativi SBN in uso sono rilevabili alla seguente pagina: <https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/poli-e-biblioteche/tipologia-poli/index.html>;

Oppure:

- Diploma di laurea (ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea

specialistica (ordinamento introdotto con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea magistrale (ordinamento introdotto con D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) in qualsiasi disciplina unitamente a uno dei seguenti titoli:

- diploma di specializzazione con indirizzo in Lettere o Biblioteconomia;
- dottorato di ricerca con indirizzo in Lettere o Biblioteconomia;
- master universitario di secondo livello in Lettere o Biblioteconomia;

Unito a:

- Comprovata e documentata esperienza professionale per un periodo complessivo non inferiore a 2 anni, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili, nell'attività di catalogazione o metadattazione di beni librari.
- Conoscenza avanzata del software applicativo di catalogazione SBN utilizzato presso le sedi dei Soggetti destinatari; gli applicativi SBN in uso sono rilevabili alla seguente pagina: <https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/poli-e-biblioteche/tipologia-poli/index.html>;

Catalogatore - esperto di dominio fotografico

È la figura professionale a cui sono richiesti specifici requisiti di formazione nel dominio di riferimento. Ha il compito di produrre i dati descrittivi e catalografici del materiale da digitalizzare quando assenti e di verificarne la qualità e la rispondenza rispetto al bene digitalizzato nel caso questi fossero già esistenti. Possono essere previste più figure operative di Catalogatori - esperti di dominio contemporaneamente per consentire l'attività di catalogazione speditiva dei beni. Il Catalogatore – esperto di dominio si rapporta con il Responsabile informatico per la produzione dei metadati. Qualora siano presenti più Catalogatori – esperti di dominio, uno di essi deve assumere l'incarico di **Responsabile della catalogazione**, che avrà il compito di interfacciarsi con il Project manager per il monitoraggio dell'avanzamento lavori, i SAL periodici, i report di rischi e criticità, e in generale per il corretto svolgimento dell'attività di descrizione o di catalogazione del materiale da digitalizzare.

Il Catalogatore – esperto di dominio (ambito fotografico) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di laurea (ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea specialistica (ordinamento introdotto con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea magistrale (ordinamento introdotto con D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) in Lettere (con preferenza, nell'assegnazione degli incarichi, per gli indirizzi storico artistico; archeologico; conservazione dei beni culturali), Conservazione dei beni culturali o altro titolo di studio equipollente (ex lege in base al Decreto MIUR 9 luglio 2009 ed, eventualmente, a specifici provvedimenti normativi che sarà cura del candidato indicare nella domanda);

Unito a

- Comprovata e documentata esperienza professionale per un periodo complessivo non inferiore a 2 anni, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili, nell'attività di descrizione o di catalogazione del patrimonio culturale.

Oppure:

- Diploma di laurea (ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea specialistica (ordinamento introdotto con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea magistrale (ordinamento introdotto con D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) in qualsiasi disciplina unitamente

a uno dei seguenti titoli:

- diploma di specializzazione con indirizzo fotografico, storico-artistico, archeologico, o attinenti alla conservazione dei beni culturali;
- dottorato di ricerca con indirizzo fotografico, storico-artistico, archeologico, o attinenti alla conservazione dei beni culturali;
- master universitario di secondo livello di durata biennale in materie fotografiche, museali, archeologiche, o attinenti alla di conservazione dei beni culturali.

Unito a:

- Comprovata e documentata esperienza professionale per un periodo complessivo non inferiore a un anno, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili, nell'attività di descrizione o di catalogazione del patrimonio culturale.

Restauratore

Il Restauratore è il professionista che monitora le operazioni sui materiali per consentire l'attività di digitalizzazione, limitare i processi di degrado dei materiali e salvaguardarne l'integrità fisica. Il Restauratore svolge l'attività di controllo conservativo, valutando l'opportunità di effettuare particolari interventi preliminari alla digitalizzazione, fornendo indicazioni specifiche agli Operatori tecnici, dando eventuali indicazioni restrittive circa la movimentazione e la digitalizzazione del materiale. Il Restauratore esprime, coordinato dal Responsabile tecnico, un parere circa l'impatto delle tecnologie da usare per la digitalizzazione e ha la facoltà di sospendere l'attività di digitalizzazione qualora valuti che le condizioni conservative del materiale non consentano lo svolgimento in sicurezza delle attività. Il Restauratore inoltre esegue quelle attività di normalizzazione e di preparazione sui materiali che richiedono maggiore complessità (es. Separazione delle pagine intonse, ecc.).

Per questa figura professionale è richiesta la qualifica di **"Restauratore di beni culturali"**, acquisita ai sensi dell'Art. 182 del D.lgs. 42/2004 e smi. Il professionista deve quindi essere inserito negli elenchi dei professionisti dei beni culturali DG ERIC – MIC, per la qualifica di "Restauratore di beni culturali" (<https://professionisti.beniculturali.it/16/restauratore>) nei settori di competenza previsti dall'Art. 182, c.1 bis del D.lgs. 42/2004 e smi, in particolare nel settore 9 (Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenei) e 10 (Materiale fotografico, cinematografico e digitale).

2. **CARATTERISTICHE ESPERIENZIALI.** È facoltà del Soggetto Attuatore accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la corrispondenza delle caratteristiche esperienziali dei soggetti incaricati alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali, e di assumere, in caso di mancata corrispondenza, tutti i conseguenti provvedimenti.
3. **VERIFICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE.** A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte del Soggetto Attuatore e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione delle caratteristiche esperienziali di tali soggetti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

4. **INDICATORI DI QUALITA'.** L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti con caratteristiche esperienziali non idonee costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, il Soggetto Attuatore potrà comminare all'Appaltatore le Penali di cui al successivo comma 8 ed al **Sub-Allegato 7** "Indicatori di qualità" (v. indicatore IQ01).
5. **MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO.** In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di stipula del Contratto Specifico. In caso di modifiche non autorizzate dal Soggetto Attuatore, alla stessa è riconosciuta la facoltà di comminare all'Appaltatore le Penali di cui al **Sub-Allegato 7** "Indicatori di qualità" (v. indicatore IQ02).
6. **SOSTITUZIONE DEL PERSONALE.** Il Soggetto Attuatore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata mancanza delle caratteristiche esperienziali richieste per il personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Soggetto Attuatore medesima.
7. **INADEMPIMENTI.** La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dal Soggetto Attuatore, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
8. **RILIEVI.** Nello svolgimento delle attività inerenti al servizio di digitalizzazione l'Appaltatore dovrà quindi definire un gruppo di lavoro composto da personale adeguato e garantire la continuità dello stesso gruppo di lavoro per la durata del servizio. In questo senso, il Soggetto Attuatore assegnerà formalmente dei "Rilievi" all'Appaltatore anche in funzione del numero di richieste di sostituzione di personale ricevute da parte del Soggetto Attuatore stesso (per inadeguatezza delle risorse proposte) e del numero di risorse sostituite per iniziativa dell'Appaltatore stesso senza approvazione da parte del Soggetto Attuatore (turn-over). Il Soggetto Attuatore potrà quindi comminare all'Appaltatore una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto Specifico per ogni Rilevato eccedente il valore soglia definito su base trimestrale. Gli indicatori che il Soggetto Attuatore monitorerà al fine di determinare l'assegnazione di "Rilievi" all'Appaltatore sono descritti nel **Sub-Allegato 7** "Indicatori di qualità".

Art. 13 (MODELLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI/CANTIERI DI DIGITALIZZAZIONE)

1. Il Soggetto attuatore ha adottato un Modello Operativo di gestione, monitoraggio e controllo della realizzazione dei progetti/cantieri di digitalizzazione. Il Modello Operativo (**Sub-Allegato 4** alle presenti Condizioni Generali) è pensato per essere applicato trasversalmente a tutti gli interventi che il Soggetto attuatore eseguirà nell'ambito del sub-Investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" (M1C3_1.1.5), tra cui il servizio di digitalizzazione del materiale cartaceo e fotografico di cui alla presente procedura.
2. Gli obiettivi del Modello sono:
 - a) uniformare le modalità di governance dei diversi progetti/cantieri di digitalizzazione;
 - b) definire le fasi in cui ciascun progetto/cantiere di digitalizzazione dovrà essere eseguito:
 - Avvio;
 - Pianificazione;

- Esecuzione/Chiusura;
 - Monitoraggio e Controllo;
- c) dettagliare le singole attività, i deliverable e le milestone associate a ciascuna delle fasi progettuali.
3. Il Modello Operativo si basa sull'applicazione della **metodologia di project management PM²** (sviluppata e supportata dalla Commissione Europea).
 4. Il Modello Operativo sarà implementato dal Soggetto attuatore e dagli appaltatori per mezzo della **Piattaforma software in modalità Cloud multi-tenant DPAC** (di cui anche al succ. Art. 31, c. 9), parte integrante della Infrastruttura Software del Patrimonio Culturale (ISPC), che sarà messa a disposizione di tutti gli Attori coinvolti nella Governance dei singoli Progetti/Cantieri di digitalizzazione. Il **Manuale d'uso** della Piattaforma in parola sarà messo a disposizione unitamente alla documentazione di ciascun contratto specifico.
 5. L'Appaltatore dovrà quindi pianificare, organizzare ed eseguire tutte le attività operative dei progetti/cantieri di digitalizzazione (di cui ai succ. Artt. 14-33) nel pieno rispetto del Modello Operativo stesso, che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

Art. 14 (SCF1.1 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DI DIGITALIZZAZIONE)

1. **SITE INSPECTION E CONTROLLO FORNITURE.** L'Allestimento del cantiere di digitalizzazione, laddove previsto presso la sede di un Soggetto Destinatario, si compone di tutte le attività finalizzate all'installazione del laboratorio di digitalizzazione: il trasporto, il montaggio, la taratura e il test dei macchinari adibiti alla digitalizzazione e l'adeguamento dell'ambiente preposto per ottimizzare le attività. L'Appaltatore dovrà ispezionare gli ambienti messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di digitalizzazione presso la sede del Soggetto destinatario, in vista dell'allestimento del cantiere di digitalizzazione. In questa fase, gli esperti (Responsabile tecnico, Responsabile della logistica, e il Responsabile di Istituto individuato presso il Soggetto destinatario) dovranno creare un ambiente con una luce controllata e valutare quante e quali attrezzature installare, basandosi sull'analisi degli oggetti fisici da digitalizzare. Gli esperti dovranno valutare tutti gli aspetti logistici dei locali per ottimizzare il trasporto e la movimentazione di tutte le attrezzature/strumenti necessari all'esecuzione delle lavorazioni, anche in relazione alla presenza di scale e/o ascensori. Nel caso in cui negli ambienti proposti non siano presenti elementi d'arredo necessari per il funzionamento delle postazioni previste (ad es. tavoli, supporti, scaffali, ecc.), l'Appaltatore dovrà integrarli adeguatamente.
2. **VERIFICA CONNESSIONE.** Sarà verificata la presenza di una connessione internet stabile presso la sede del Cantiere individuata, per consentire la prosecuzione e il monitoraggio costante delle attività da remoto e per il trasferimento dei pacchetti di file. Nel caso in cui questa non sia presente, sarà cura dell'Appaltatore predisporla e renderla funzionante per tutta la durata contrattuale per mezzo di connessione mobile, senza necessità di cablaggio.
3. **PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ.** In sede di emissione dell'OdA, il Soggetto attuatore consegnerà all'Appaltatore un documento (foglio di calcolo) denominato **"Lista degli oggetti fisici da digitalizzare"**. La lista degli oggetti fisici da digitalizzare rappresenterà la base da cui partire per la compilazione del **"Workplan di Cantiere"** per il monitoraggio dell'intero processo di digitalizzazione. Precedentemente all'avvio dell'attività di acquisizione digitale, il Responsabile tecnico (supportato dal Responsabile della descrizione, ove previsto), in accordo con il Responsabile di Istituto individuato presso il Soggetto destinatario e il team di esperti da lui coordinato, si occuperà di integrare ove necessario le definizioni

di tutti gli oggetti inclusi nella lista con l'identificativo univoco apposto fisicamente sul bene (generalmente il numero di inventario assegnato dall'istituto conservatore) e una descrizione sintetica utile per l'operatore (Operatore tecnico) nell'identificazione dell'oggetto fisico.

4. **ALLESTIMENTO CANTIERE.** L'Appaltatore dovrà installare negli ambienti indicati dal Soggetto destinatario le postazioni dedicate allo svolgimento delle attività di digitalizzazione, preparazione, controllo qualità, post-produzione, metadattazione, collaudo e descrizione. Tutte le attività sopra descritte (escludendo le attività di digitalizzazione e preparazione), se ritenuto opportuno e facilitante sull'intero processo, e previa approvazione del Responsabile di Istituto, possono essere svolte parallelamente su postazioni allocate all'esterno della sede del Soggetto destinatario presso la sede dell'Appaltatore. Tutte le postazioni di digitalizzazione dovranno essere corredate da un idoneo piano di appoggio per la movimentazione degli originali.
5. **RIPRISTINO AMBIENTI.** Al termine delle attività di digitalizzazione previste è responsabilità dell'Appaltatore lo sgombero dei locali adibiti a cantiere di digitalizzazione e il ripristino dello stato dei luoghi ex-ante.
6. **CONTROLLI SOPRINTENDENZA.** Ai sensi della normativa vigente, l'appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, l'accesso a fini ispettivi da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica competente per territorio alle sedi in cui saranno realizzate le attività progettuali, mettendo altresì a disposizione ogni altro elemento informativo e documentale che la Soprintendenza riterrà opportuno esaminare.

Art. 15 (SCF1.2 – MOVIMENTAZIONE INTERNA)

1. **PIANIFICAZIONE LOGISTICA.** L'attività di movimentazione interna prevede il prelevamento del materiale da digitalizzare dai luoghi di conservazione (ad es. depositi, sale espositive, ecc.) e la sua successiva movimentazione presso il laboratorio di digitalizzazione allestito presso la stessa sede del Soggetto destinatario adibita a Cantiere, nonché la conseguente attività di ricollocazione al termine dell'attività di digitalizzazione. Tutte le attività di movimentazione interna degli oggetti da digitalizzare dovranno essere pianificate e coordinate dal Responsabile della logistica che predisporrà il personale idoneo per l'attività in base alla tipologia di materiale.
2. **FASI MOVIMENTAZIONE.** Il carico e lo scarico del materiale da acquisire presso la sede del Soggetto Destinatario – dal luogo di conservazione al laboratorio di digitalizzazione – avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) **Presa in carico:** i materiali verranno consegnati o prelevati dagli Operatori tecnici o dagli Addetti alla logistica specializzati quotidianamente o con cadenza periodica da concordare con il Responsabile di Istituto, per garantire la continuità delle attività dell'Istituto, dove vengono svolte le attività di digitalizzazione; questa attività deve essere svolta su indicazione del Responsabile della logistica in accordo con il Responsabile di Istituto individuato presso il Soggetto destinatario.
 - b) **Restituzione:** i materiali verranno riconsegnati agli Operatori tecnici o agli Addetti alla logistica specializzati, con cadenza periodica da definire con il Responsabile di Istituto individuato presso il Soggetto destinatario.
3. **LISTE DI PRESA IN CARICO.** Entrambe le fasi di movimentazione avverranno compilando delle apposite liste di presa in carico e di reso del materiale da parte degli Operatori tecnici o degli Addetti alla logistica specializzati; queste liste comprendono un elenco di consistenza descrittivo del materiale movimentato, che deve contenere specifiche informazioni quali data di prelievo, tipologia di materiale, quantità, luogo

di origine, luogo di destinazione, operatore adibito alla presa in carico e alla riconsegna. Questi documenti devono garantire la tracciabilità di ogni movimentazione e il rintracciamento sicuro del bene in ogni fase di lavorazione.

4. **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.** L'attività dovrà essere portata a termine avendo la massima cura nei confronti della conservazione del materiale. Al fine di preservare, proteggere e mantenere nel corretto ordine il materiale da digitalizzare, sarà necessario prelevare con attenzione e delicatezza. Il materiale potrà essere contenuto, durante il trasporto, all'interno di appositi contenitori di cartone o altri materiali giudicati idonei da parte del Responsabile di Istituto; questi contenitori dovranno essere forniti dall'Appaltatore. Il materiale sarà poi movimentato per mezzo di appositi carrelli, o armadi su ruote, o qualsiasi altra tipologia di strumentazione adibita al trasporto proposta dall'Appaltatore e considerata idonea da parte del Responsabile di Istituto. Questi strumenti per la movimentazione dovranno essere approntati dall'Appaltatore. Tali strumenti dovranno essere compatibili con gli ambienti degli istituti e dovranno poter assicurare la stabilità del contenuto, evitando il ribaltamento, la caduta o qualsiasi danneggiamento. Al momento della restituzione dei materiali, il Responsabile della logistica dovrà offrire supporto al personale del Soggetto destinatario per verificare l'integrità e lo stato di conservazione dei materiali movimentati utilizzando le apposite liste di carico/scarico.
5. **GOVERNANCE.** Tutte le attività di movimentazione dovranno essere svolte sotto il coordinamento del Responsabile della logistica, in accordo con il Responsabile di Istituto individuato presso il Soggetto destinatario e con il Project Manager e, ove previsto, sotto la supervisione del Restauratore che svolgerà contestualmente l'attività di Controllo conservativo.

Art. 16 (SCF1.3 – MOVIMENTAZIONE ESTERNA)

1. **INDICAZIONI GENERALI.** L'attività di movimentazione esterna riguarda ogni altro spostamento temporaneo del materiale da digitalizzare diverso dai casi di movimentazione interna. La movimentazione esterna consiste, quindi, nello spostamento temporaneo dalla sede di conservazione al cantiere di digitalizzazione e nel successivo trasporto dello stesso materiale dalla sede di cantiere alla sede di conservazione al termine delle operazioni di digitalizzazione. L'attività di movimentazione esterna e l'accesso ai depositi del materiale dovranno essere approvate e supervisionate dal personale del Soggetto destinatario, coordinato dal Responsabile di Istituto. Contestualmente alle operazioni di carico/scarico dovrà essere compilato un apposito registro di carico/scarico da parte degli Operatori tecnici o degli Addetti alla logistica specializzati.
2. **FASI MOVIMENTAZIONE.** Il carico e lo scarico del materiale da acquisire - dal luogo di conservazione al cantiere di digitalizzazione esterno - avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) **Presa in carico:** i materiali verranno consegnati o prelevati dagli Operatori tecnici o dagli Addetti alla logistica specializzati con cadenza periodica da concordare con il Responsabile di istituto, per garantire la continuità delle attività dell'Istituto dove vengono svolte le attività di digitalizzazione; questa attività deve essere svolta su indicazione del Responsabile della logistica in accordo con il responsabile di istituto individuato presso il Soggetto destinatario.
 - b) **Restituzione:** i materiali verranno riconsegnati agli Operatori tecnici o agli Addetti alla logistica specializzati, con cadenza periodica da definire con il Responsabile di istituto individuato presso il Soggetto destinatario.
3. **LISTE DI PRESA IN CARICO.** Entrambe le fasi di movimentazione avverranno compilando delle apposite

liste di presa in carico e di reso del materiale da parte degli Operatori tecnici o degli Addetti alla logistica specializzati; queste liste comprendono un elenco di consistenza descrittivo del materiale movimentato, che deve contenere specifiche informazioni quali data di prelievo, tipologia di materiale, quantità, luogo di origine, luogo di destinazione, operatore adibito alla presa in carico e alla riconsegna. Questi documenti devono garantire la tracciabilità di ogni movimentazione e il rintracciamento sicuro del bene in ogni fase di lavorazione.

4. **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.** Al fine di preservare, proteggere e mantenere nel corretto ordine il materiale da digitalizzare, sarà necessario prelevare con attenzione e delicatezza. Il materiale potrà essere contenuto, durante il trasporto, all'interno di appositi contenitori di cartone o altri materiali giudicati idonei da parte del Responsabile di istituto; questi contenitori dovranno essere forniti dall'Appaltatore. Il materiale sarà poi movimentato per mezzo di appositi carrelli, o armadi su ruote, o qualsiasi altra tipologia di strumentazione adibita al trasporto proposta dall'Appaltatore e considerata idonea da parte del Responsabile di istituto. Questi strumenti per la movimentazione dovranno essere approntati dall'Appaltatore. Tali strumenti dovranno essere compatibili con gli ambienti degli istituti e dovranno poter assicurare la stabilità del contenuto, evitando il ribaltamento, la caduta o qualsiasi danneggiamento. Il tragitto dal luogo di conservazione verso il laboratorio di digitalizzazione esterno dovrà avvenire su gomma o per via acquosa per mezzo di appositi mezzi di trasporto adatti a garantire l'integrità dei materiali durante tutto il tragitto, per mezzo di appositi strumenti quali sistemi di antiribaltamento, climatizzazione e datalogger. Al termine del processo di digitalizzazione, l'attività prevede il trasferimento dal laboratorio di digitalizzazione al luogo di conservazione originario, la ricollocazione del materiale nella posizione di origine e la compilazione degli appositi registri di carico/scarico. Le operazioni di prelievo e di restituzione, che impegnano anche il personale interno del Soggetto destinatario incaricato del progetto, dovranno svolgersi in orari concordati con Responsabile di Istituto, tali da non pregiudicare l'ordinario svolgimento di tutti i servizi di normale funzionamento dell'Istituto stesso. Nei casi in cui la movimentazione esterna interessi gli ambienti destinati alla pubblica fruizione, dovrà essere gestita nel massimo rispetto dell'utenza, utilizzando ogni accorgimento che limiti rumori e disturbi le attività dei fruitori. Al momento della riconsegna dei materiali al Soggetto destinatario, il Responsabile della Logistica dovrà offrire supporto al personale del Soggetto destinatario per verificare l'integrità e lo stato di conservazione dei materiali movimentati utilizzando le apposite liste di carico/scarico.
5. **ASSICURAZIONE "CHiodo A CHiodo" DEI MATERIALI MOVIMENTATI.** Per l'esecuzione dell'attività di movimentazione esterna, l'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa specifica del tipo "chiodo a chiodo", con l'obiettivo di coprire i rischi (ad es. danno, furto, smarrimento, ecc.), cui i beni saranno esposti nell'arco di tempo in cui rimarranno in carico all'Appaltatore durante l'attività di movimentazione esterna (dalla presa in carico del materiale presso la sede del Soggetto destinatario, per tutta la durata del viaggio, fino alla consegna del materiale presso la sede del laboratorio di digitalizzazione e per tutte le fasi di ritorno e di riconsegna del materiale). Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo commisurato al valore patrimoniale dei beni culturali movimentati, che verrà indicato all'Appaltatore in sede di contratto specifico dal Soggetto attuatore.

Art. 17 (SCF1.4 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE PRESSO LA SEDE DELL'APPALTATORE)

1. **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.** Nei casi in cui non sia possibile allestire il cantiere di digitalizzazione presso la sede del Soggetto destinatario, e quest'ultimo non disponga di ulteriori sedi da adibire a laboratorio di digitalizzazione, qualora il Soggetto attuatore consideri il materiale da digitalizzare idoneo alla movimentazione esterna al di fuori della sede del Soggetto destinatario, sarà

richiesto il servizio di allestimento del cantiere di digitalizzazione presso la sede messa a disposizione dall'Appaltatore. Affinché sia possibile eseguire le attività di digitalizzazione presso la sede individuata dall'Appaltatore, sarà necessario movimentare il materiale all'esterno della sede del Soggetto destinatario per mezzo dell'attività di Movimentazione esterna (si veda SCF1.3).

2. **ACCESSIBILITÀ E CONTROLLO DEGLI AMBIENTI.** I materiali oggetto di digitalizzazione sono sottoposti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, e spettano al Ministero della Cultura la vigilanza (Art. 18 D.lgs. 42/2004) e le ispezioni volte ad accertare lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali (Art. 19). L'Appaltatore è dunque tenuto, oltre ad assicurare le prescritte condizioni di conservazione e la migliore custodia dei beni affidati, a garantire la piena accessibilità degli ambienti e a favorire e agevolare in ogni modo verifiche periodiche da parte degli organismi preposti alla tutela, dei rappresentanti del Soggetto attuatore e/o del Soggetto destinatario. A seguito delle ispezioni, gli ambienti adibiti alla digitalizzazione dei materiali dovranno essere giudicati idonei da parte del Soggetto attuatore.
3. **ALLESTIMENTO.** La sede individuata dall'Appaltatore come cantiere di digitalizzazione dovrà essere dotata di tutte le attrezzature idonee all'acquisizione digitale del materiale affidato. Gli ambienti dovranno essere altresì conformi alle norme di sicurezza previste per i lavoratori.

Art. 18 (SCF2.1 – CONTROLLO CONSERVATIVO)

1. **CONTROLLO CONSERVATIVO.** In occasione delle attività di movimentazione interna/esterna, digitalizzazione, normalizzazione e preparazione di materiali di pregio, antichi, o in stato di conservazione precario, è richiesta la presenza sul cantiere di un Restauratore specializzato che si occupi di:
 - a) Esprimere un parere sulla movimentabilità degli oggetti;
 - b) Supervisionare la movimentazione degli oggetti;
 - c) Indirizzare gli Operatori tecnici sulle metodologie, le procedure, gli strumenti e le tecnologie più adatte alle attività che comportano la manipolazione degli oggetti da digitalizzare;
 - d) Effettuare delicate operazioni di ripristino dei materiali (ad es. rimozione di muffe e/o residui organici solidi; scollamento di fotografie incollate (ad es. albumine); pulitura del supporto delle lastre in vetro; spianamento delle stampe piegate o arrotolate; scollamento di pagine incollate; ecc.) in modo tale da consentirne la digitalizzazione.

In ogni caso, l'attività di controllo conservativo non comprende l'attività di restauro diretto del bene, nemmeno se finalizzato all'attività di digitalizzazione.

Art. 19 (SCF2.2 – NORMALIZZAZIONE, PREPARAZIONE E CONDIZIONAMENTO)

1. **NORMALIZZAZIONE E PREPARAZIONE.** La normalizzazione comprende tutte le attività di trattamento dei materiali propedeutiche alla fase di digitalizzazione. A seconda della tipologia di materiale, la normalizzazione può includere:
 - 1) la stesura su un piano adatto per la digitalizzazione;
 - 2) l'apertura di buste, dei faldoni o dei contenitori dove è conservato il materiale;
 - 3) l'estrazione del materiale dai contenitori;
 - 4) la rimozione delle spille metalliche;

- 5) lo spianamento delle stampe e dei fogli piegati;
 - 6) la temporanea rimozione di carte, fogli, schede informative apposte o appese direttamente sugli oggetti;
 - 7) la depolveratura, ovvero la rimozione della polvere superficiale e dei residui solidi (ad es. muffe, microrganismi, ecc.) eventualmente presenti sulla superficie degli oggetti con pennelli a setole morbide.
2. **PERSONALE E STRUMENTI.** Il trattamento di normalizzazione deve essere svolto dagli Operatori tecnici con strumenti adatti allo scopo per rendere il materiale idoneo alle successive operazioni di digitalizzazione.
3. **CONDIZIONAMENTO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO.** Laddove richiesto dal Soggetto attuatore, in seguito all'attività di digitalizzazione potrà essere effettuata l'attività di condizionamento, che consiste nella sostituzione delle buste e dei contenitori originali a seguito dell'intervento di digitalizzazione con materiali adatti alla conservazione a lungo termine. Tutti i materiali necessari alle attività di condizionamento (ad es. Nuove contenitori per le fotografie, ecc.) saranno forniti dal Soggetto attuatore e rispondenti alle certificazioni P.A.T. (Photographic Activity Test) e alle norme ISO 18916:2007, ISO 18902:2013, ANSI 9.2-1988, ANSI IT9.16 oltre che alle altre vigenti norme in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di condizionamento da svolgere possono consistere in:
- a) Collocazione degli originali in nuove buste in carta (o di altri materiali giudicati idonei alla conservazione) per la conservazione di lungo termine, appositamente corredate dai numeri identificativi di archivio presenti sulle buste sostituite;
 - b) Sistemazione degli originali in raccoglitori ad anelli o scatole per la conservazione o altre possibili soluzioni, ponendo attenzione a mantenere l'ordinamento originale dell'archivio.

Art. 20 (SCF2.3 – CARTULAZIONE E CONTROLLO LACUNE)

1. **CARTULAZIONE.** Qualora fosse necessario, l'Appaltatore dovrà effettuare la cartulazione del materiale archivistico oggetto di digitalizzazione.
2. **CONTROLLO CONSISTENZA.** Per i materiali librari a pubblicazione periodica (es. periodici, etc.), precedentemente rispetto all'attività di digitalizzazione, è necessario effettuare il controllo della numerazione dei fascicoli e della consistenza delle annate per rilevare eventuali lacune. Le informazioni rilevate andranno segnalate al DEC/Responsabile di Istituto (RI) e confrontate con quanto indicato negli schedoni amministrativi/KARDEX dell'istituto.

Art. 21 (SCF3.1 – DESCRIZIONE ARCHIVISTICA)

1. **DESCRIZIONE ARCHIVISTICA.** Le unità archivistiche e documentarie da digitalizzare (e i relativi livelli di raggruppamento) devono essere descritti da parte dell'Archivista secondo gli standard ministeriali propri del dominio archivistico. Dovranno essere utilizzati gli standard descrittivi internazionali ISAD (G). Lo strumento software impiegato dall'Appaltatore per la descrizione archivistica dovrà consentire l'esportazione selettiva dei dati nel formato di scambio ICAR-IMPORT. Le modalità di descrizione delle unità archivistiche e documentarie (e i relativi livelli di raggruppamento) dovranno essere esclusivamente quelle contenute all'interno del "Manuale di descrizione", che verrà fornito dalla Stazione Appaltante regionale in esito alla sua valutazione vincolante da parte della Soprintendenza

archivistica e bibliografica competente per ciascun cantiere.

2. **(*solo se viene scelta la configurazione COMPLETA della Piattaforma per la gestione dei cantieri di digitalizzazione DPAC) MODULO DESCRITTIVO.** Il Soggetto attuatore metterà a disposizione, attraverso la Piattaforma software in modalità Cloud multi-tenant DPAC, un modulo descrittivo adibito alla descrizione archivistica dei documenti da digitalizzare da parte del personale dell'Appaltatore, e che costituirà l'ambiente di descrizione per il servizio in oggetto. Per un dettaglio, si veda il Modello Operativo – *Sub-Allegato 4*.

Art. 22 (SCF3.2 – DESCRIZIONE E CATALOGAZIONE – MATERIALE FOTOGRAFICO)

1. **DESCRIZIONE SPEDITIVA – MATERIALE FOTOGRAFICO.** Tutto il materiale fotografico oggetto di digitalizzazione deve essere opportunamente descritto da parte del Catalogatore – esperto di dominio, secondo le modalità documentate all'interno del “Manuale di descrizione – Carta e Foto” – *Sub-Allegato 2*, secondo gli standard di dominio ABAP pubblicati dall'ICCD. Lo strumento software impiegato dall'Appaltatore per la descrizione speditiva del materiale fotografico dovrà consentire l'esportazione dei dati nel formato di scambio standard XML-ICCD per l'upload delle descrizioni create.
2. **(*solo se viene scelta la configurazione COMPLETA della Piattaforma per la gestione dei cantieri di digitalizzazione DPAC) MODULO DESCRITTIVO.** Il Soggetto attuatore metterà a disposizione, attraverso la Piattaforma software in modalità Cloud multi-tenant DPAC, un modulo descrittivo volto alla descrizione speditiva del materiale fotografico da digitalizzare da parte del personale dell'Appaltatore, e che costituirà l'ambiente di descrizione per il servizio in oggetto. Per un dettaglio, si veda il Modello Operativo – *Sub-Allegato 4*.

Art. 23 (SCF3.3 – CATALOGAZIONE SPEDITIVA – MATERIALE LIBRARIO)

1. **CATALOGAZIONE SPEDITIVA – MATERIALE LIBRARIO.** Tutto il materiale librario oggetto di digitalizzazione deve essere opportunamente catalogato secondo gli standard di dominio bibliografico in ambiente SBN, ovvero in Manus On Line per i documenti manoscritti. Per gli standard di catalogazione, si rinvia alle norme catalografiche delle particolari tipologie (reperibili al sito http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Normative_catalografiche). Per la catalogazione bibliografica descrittiva dei manoscritti è prevista la catalogazione Manus nell'ultima versione, con l'utilizzo della scheda semplificata/breve (cfr. <https://manus.iccu.sbn.it/norme-catalogazione.php>). Per la musica manoscritta, valgono le “Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate” (cfr. http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_musica_non_pubblicata). Per il materiale cartografico, si utilizzeranno i paragrafi pertinenti delle “Regole Italiane di Catalogazione” (REICAT) e dello “International Standard Bibliographic Description” (ISBD), edizione consolidata. Per i sistemi non aderenti a SBN Web, andrà in ogni caso garantita la consegna di un pacchetto standard di import/export UNIMARC e/o MARC21.

Art. 24 (SCF4.1 – DIGITALIZZAZIONE E POST-PRODUZIONE – CARTA)

1. **STRUMENTAZIONI RICHIESTE.** Per l'acquisizione di materiale cartaceo archivistico/librario verranno impiegati apparati di ripresa di varia tipologia in base alle caratteristiche del materiale originale, come ad esempio: scanner planetari, macchine fotografiche su stativo e/o su piani retroilluminati, scanner

piani, scanner dotati di piano basculante, ecc. Sarà in ogni caso da prediligere la strumentazione meno invasiva a seconda della tipologia di materiale da digitalizzare.

2. **DIGITALIZZAZIONE: FILE MASTER TIFF.** I file Master dovranno essere consegnati in formato TIFF secondo le specifiche di formato, colore e risoluzione descritte nella tabella seguente. La risoluzione ottica scelta dovrà garantire in ogni caso la piena leggibilità del documento e catturare tutta l'informazione presente sul supporto dello stesso.

Tipo di documento	Formato	Colore	Risoluzione ottica
Materiale archivistico e librario sciolto e rilegato (ad es. registri, mappe, carte geografiche, ecc.) Libri, riviste e manoscritti, rari o di pregio (ad es. illustrati o dipinti) oppure con scarsa leggibilità (ad es. con caratteri sbiaditi, basso contrasto, note a margine a matita, macchiati, ecc.) Materiale grafico (ad es. stampe, disegni, manifesti, mappe, bozzetti teatrali, acquerelli, carte geografiche, ecc.)	TIFF 6.0, non compresso	Profilo colore "Adobe RGB" a 24 bit (8 bit per canale). Per i documenti in cui si richiede qualità massima: Profilo colore "Pro Photo RGB" a 48 bit (16 bit per canale)	Fino al formato A4: 600 dpi. Superiore ad A4: 400 dpi. (misurati sulla superficie del documento) Verranno effettuate variazioni a vantaggio di qualità su grandi e piccoli formati
Libri, riviste, manoscritti, dattiloscritti e ciclostilati, non rari, né di pregio, ben leggibili.	TIFF 6.0, non compresso	Profilo colore "Adobe RGB" a 24 bit (8 bit per canale) o profilo colore "Gray gamma 2.2" a 8 bit.	Fino al formato A4: 400 dpi. Superiore ad A4: 300 dpi. (misurati sulla superficie del documento) Verranno effettuate variazioni a vantaggio di qualità su grandi e piccoli formati

3. **POST-PRODUZIONE: FILE DERIVATO JPEG.** Per ogni immagine Master in formato TIFF deve essere prodotto, in fase di post-produzione, un file derivato in formato JPEG, generato a partire dal master TIFF. La fase di postproduzione include, oltre alla generazione del file JPEG, anche altre eventuali attività di miglioramento (ad esempio *fine rotation*, controllo della luminosità e del valore contrasto, *cropping* ecc.). Il file derivato JPEG va realizzato secondo le seguenti specifiche tecniche:

Formato del file	Dimensione	Colore	Risoluzione ottica
JPEG compresso alla qualità massima (100%)	3000 pixel lato lungo	Profilo colore sRGB IEC 61966.1 e profondità di 24 bit (8 bit per canale) o profilo colore "Gray gamma 2.2" a 8 bit	300 dpi

		(a seconda del profilo colore del file Master TIFF)	
--	--	---	--

4. **COMPUTO RISORSE.** Ciascun file Master TIFF prodotto costituisce una **risorsa digitale** ai fini del computo per il raggiungimento dei target di progetto.
5. **RAPPORTO SCATTI-PAGINE.** La scelta di produrre un singolo file immagine master TIFF per ciascuna singola pagina o per ciascuna coppia di pagine aperte e adiacenti, riprese con un unico scatto, dipende dal contenuto e dall'impaginazione dei documenti (es. presenza di fincature nei registri, ecc.) e dovrà essere esplicitata, in sede di emissione dell'OdA - Contratto specifico, nella *"Lista degli oggetti fisici da digitalizzare"*. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per le carte sciolte, le mappe, il materiale grafico dovrà essere prodotto un singolo file immagine master TIFF per ciascuna singola pagina. Laddove presente, le immagini delle singole pagine dovranno mostrare anche una piccola parte della pagina adiacente. Viceversa, un registro catastale con fincatura continua su pagine adiacenti, o un taccuino di schizzi d'artista verranno digitalizzati producendo un singolo un file immagine master TIFF, ripreso con un unico scatto per ciascuna coppia di pagine aperte e adiacenti per garantire la completa visibilità del contenuto e la leggibilità simultanea delle pagine affiancate.
6. **SEPARAZIONE PAGINE IN FASE DI POST-PRODUZIONE.** Per quei documenti rilegati che possono essere digitalizzati per mezzo di un unico scatto senza riduzione della qualità, è possibile richiedere la separazione, in fase di post-produzione, delle due pagine affiancate in modo da ottenere, a partire da un unico scatto, due distinte risorse digitali (una per ciascuna pagina). Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni, in questo caso, verrà conteggiata una sola prestazione di acquisizione digitale (cad – Singola acquisizione digitale effettuata).
7. **OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE.** Le operazioni di acquisizione dovranno essere eseguite rispettando le seguenti direttive:
 - a) Gli strumenti di ripresa (ad es. scanner planetari, scanner a piano basculante, scanner piani, macchine fotografiche, ecc.) dovranno essere opportunamente scelti in base alla tipologia dei materiali da digitalizzare.
 - b) Nel caso di volumi rilegati, le immagini saranno acquisite appoggiando i piatti della legatura su una superficie idonea, rivolgendo verso l'alto la superficie da riprodurre senza esercitare pressione sui dorsi delle legature e ponendo particolare attenzione nello sfogliare il volume.
 - c) Tutti i documenti dovranno essere acquisiti in modo che ciascuna pagina sia interamente compresa all'interno della ripresa digitale. Le carte saranno riprese in modo "naturale", includendo i margini delle carte e delle parti del volume sottostante, garantendo di contenere per intero il documento stesso (non la sola area di testo). Le riprese saranno effettuate su sfondo nero e in modo da comprendere un'area minima circostante la carta digitalizzata che ne consenta la visualizzazione nel contesto, e comunque in modo tale che non venga mai esclusa dalla ripresa nessuna parte del documento.
 - d) Nel caso dei giornali rilegati, qualora la rilegatura non avesse carattere "editoriale" ma solo di raggruppamento fisico, ovvero sia stata prodotta da parte dell'ente conservatore in un momento successivo all'edizione, non occorre acquisire gli elementi della rilegatura come piatto, dorso, etc.
 - e) Saranno escluse dalla scansione le carte bianche consecutive quando superiori a una carta.

- f) Non verranno utilizzate soluzioni che facciano uso di tecniche di mosaicatura, a meno di documenti in formato superiore all'A0 per i quali, impiegando ripresa planetaria o fotografica, non si potrà prescindere dal loro utilizzo. Questi casi particolari di acquisizioni complesse di materiale di formato eccezionale dovranno essere valutati, caso per caso, dal Responsabile di istituto.
 - g) Ogni unità archivistica (ad es. singolo registro, fascicolo di giornale, ecc.) e unità documentaria (ad es. mappa, ecc.) dovrà contenere almeno un'immagine ripresa con accanto un riferimento colorimetrico e metrico. La scala cromatica e la scala metrica dovranno essere posizionate in modo tale da non ostacolare la visualizzazione del documento stesso. Per i singoli documenti in più carte e per i volumi, la scala cromatica sarà posizionata una sola volta su carta originale non significativa di ciascuna unità. La scala metrica sarà posizionata preferibilmente esternamente alla carta e lungo il bordo inferiore con lo "zero" allineato al bordo verticale della carta.
 - h) Nel caso di documenti corrotti da lacune o fori, o in presenza di eventuali lacerazioni e ossidazione degli inchiostri, le carte verranno mascherate inserendo dietro alla carta danneggiata un foglio (ad es. carta giapponese) di colore il più affine possibile al colore originale e di dimensioni pari alle misure del documento.
 - i) Le attività di digitalizzazione saranno effettuate adoperando le necessarie cautele nel trattamento dei documenti. In particolare, verranno utilizzati speciali guanti di cotone per la manipolazione del materiale, per impedire il contatto diretto delle mani con gli originali da acquisire.
8. **NOMENCLATURA DEI FILE.** La nomenclatura dei file da utilizzare sarà appositamente dettagliata in sede di stipula del Contratto Specifico.
9. **LINEE GUIDA PND.** Si faccia riferimento alle *Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale* allegate al *Piano nazionale di digitalizzazione* per una definizione generale degli approcci e delle procedure per la creazione, la metadatazione e l'archiviazione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale (<https://docs.italia.it/italia/icdp/>).

Art. 25 (SCF4.2 – DIGITALIZZAZIONE E POST-PRODUZIONE – FOTO)

1. **STRUMENTAZIONI RICHIESTE.** Per l'acquisizione del materiale fotografico potranno essere impiegati apparati di ripresa di varia tipologia, selezionati in base alle caratteristiche del materiale originale. I dispositivi di acquisizione che si intende utilizzare dovranno essere esplicitamente dichiarati e dettagliatamente descritti nella Relazione tecnica. Essi potranno consistere in:
- a) Scanner piano: lo scanner deve essere in grado di acquisire, gestire e salvare il file nel formato grezzo (RAW), o nativamente o attraverso l'uso di un software dedicato;
 - b) Fotocamera digitale con le seguenti caratteristiche:
 - i) **CORPO MACCHINA:** è fortemente consigliato l'utilizzo di macchine fotografiche che abbiano sensori di grande dimensione (43x33 mm, il cosiddetto "medio formato" digitale) aventi una risoluzione spaziale nativa di almeno 8256x6192 pixel (pari a 51,4 Mp);
 - ii) **OTTICA:** viene scelta in base al tipo di soggetto. Sono da prediligere obiettivi luminosi (con ampie aperture di diaframma), a focale fissa, privi di distorsioni e aberrazioni ottiche e con alte curve MTF (*Modulation Transfer Function*). Inoltre, l'ottica dovrà avere una focale (e/o

rapporto di ingrandimento) adeguata alla necessità di ripresa, per esempio ottiche macro con rapporto 1:1 per la digitalizzazione di originali fotografici di piccolo formato.

2. **POSTAZIONI DI DIGITALIZZAZIONE.** Per tutte le workstation di digitalizzazione e di trattamento di post-produzione sono richiesti monitor dotati di una lookup table (LUT) per ogni primario RGB, accessibile da software e con profondità di bit maggiore di 8. Tali monitor dovranno essere opportunamente calibrati per il punto di bianco e il gamma a intervalli regolari. Tutte le workstation di digitalizzazione dovranno essere corredate da idoneo piano di appoggio per la movimentazione degli originali. Le apparecchiature scanner dovranno inoltre avere caratteristiche tecniche di fascia professionale con particolare attenzione ai valori di profondità di bit, di risoluzione ottica reale, di densità/gamma dinamica non inferiore a Dmax 4,0. È richiesto, per ogni scanner, un profilo ICC di classe input al fine di assicurare una corretta restituzione colorimetrica degli originali. Le fonti luminose utilizzate dalle apparecchiature dovranno essere a luce fredda, priva di emissioni IR/UV, potenzialmente dannose per gli originali.
3. **FILE MASTER RAW.** I file Master RAW output della digitalizzazione devono contenere tutta l'informazione presente sul supporto analogico, e devono essere forniti in formato DNG con allegato il file collaterale XMP. I Master RAW non dovranno subire nessun trattamento, correzione o interpolazione e dovranno restituire la massima gamma tonale possibile a seconda dello strumento di ripresa. Ogni immagine acquisita dovrà essere visionata con ingrandimento al 100% e controllata attraverso la lettura dell'istogramma. Le immagini in fase di acquisizione non dovranno subire nessun trattamento, ma dovranno restituire la massima gamma tonale possibile, al fine di registrare la densità del negativo o del positivo. L'immagine inoltre dovrà mantenere un piccolo margine in modo da rendere l'intero originale (devono essere incluse anche le perforazioni per gli originali su film).
4. **POST-PRODUZIONE – FILE MASTER TIFF – FILE DERIVATO JPEG.** Per la realizzazione del file Master TIFF si deve procedere al ritaglio dell'immagine lungo i bordi della finestra di esposizione originale. Le immagini non dovranno subire manipolazioni se non in relazione ad un miglioramento della loro leggibilità. Le eventuali correzioni effettuate, fatta salva l'applicazione del profilo colore, avverranno su raddrizzamento, curve dei livelli, luminosità, correzione della distorsione della lente e rimozione delle aberrazioni ottiche, nonché l'eventuale applicazione di una leggera maschera di contrasto. A partire da ciascun file Master RAW dovranno essere prodotti un file Master TIFF e un file derivato JPEG secondo le seguenti specifiche:

Tipologia file	Tipo di documento	Formato	Colore	Range di risoluzione ottica
File Master TIFF	Materiali fotografici realizzati con tecniche antiche e moderne (ad es. stampe, unicum, ecc.)	TIFF 6.0, non compresso	Profilo colore "Adobe RGB" a 24 bit (8 bit per canale).	Da 35 mm a 10x12 cm: 800dpi-2800dpi con una risoluzione basata su 4000 pixel lungo il lato lungo.
			Per i documenti in cui si richiede qualità massima: Profilo colore "Pro Photo RGB" a 48 bit (16 bit per canale)	Da 10x12 a 20x25 cm: 800dpi-1200dpi con una risoluzione basata su 6000 pixel lungo il lato lungo.
				> 20x25 cm: 800dpi con una risoluzione basata su 8000 pixel lungo il lato lungo.
				Verranno effettuate variazioni a vantaggio di qualità su grandi e piccoli formati

	Negativi, Diapositive in Bianco e Nero	TIFF 6.0, non compresso	Scala di grigi, profilo colore "Gray gamma 2.2" a 8 bit. Per documenti di cui si richiede qualità massima: Profilo colore a 16 bit grayscale	Da 35 mm a 10x12 cm: 800dpi-2800dpi con una risoluzione basata su 4000 pixel lungo il lato lungo. Da 10x12 a 20x25 cm: 800dpi-1200dpi con una risoluzione basata su 6000 pixel lungo il lato lungo. > 20x25 cm: 800dpi con una risoluzione basata su 8000 pixel lungo il lato lungo Verranno effettuate variazioni a vantaggio di qualità su grandi e piccoli formati
	Negativi, Diapositive a colori	TIFF 6.0, non compresso	Profilo colore "Adobe RGB" a 24 bit (8 bit per canale). Per documenti di cui si richiede la qualità massima: Profilo colore "Pro Photo RGB" a 48 bit (16 per canale)	Da 35 mm a 10x12 cm: 800dpi-2800dpi con una risoluzione basata su 4000 pixel lungo il lato lungo. Da 10x12 a 20x25 cm: 800dpi-1200dpi con una risoluzione basata su 6000 pixel lungo il lato lungo. > 20x25 cm: 800dpi con una risoluzione basata su 8000 pixel lungo il lato lungo Verranno effettuate variazioni a vantaggio di qualità su grandi e piccoli formati
File derivato JPEG	Tutte le tipologie di materiale incluse nel progetto	JPEG compresso alla qualità massima (100%)	Profilo colore sRGB IEC 619662.1 e profondità di 24 bit (8 bit per canale, per originali a colori) o "Gray gamma 2.2" a 8 bit (per originali in b/n)	300 dpi con una risoluzione basata su 3000 pixel lungo il lato lungo

- 5. POST-PRODUZIONE NEGATIVI FOTOGRAFICI.** Laddove la digitalizzazione riguardi originali fotografici negativi, in fase di post-produzione, si deve procedere al trattamento di inversione in positivo del file TIFF. Nel caso di originali fotografici negativi antichi, di pregio, o in stato di conservazione problematico, oppure in quei casi in cui i negativi siano dotati di ritocchi manuali o presentino conformazioni fisiche di interesse tecnico o storico, è possibile richiedere una seconda acquisizione digitale del medesimo negativo, da eseguire utilizzando un profilo colore RGB (minimo 8 bit per canale), generando un file Master TIFF (secondo le specifiche dettagliate nel precedente comma) senza procedere al trattamento di inversione in positivo, in modo tale da rappresentare le particolarità materiali, conservative e di conformazione del negativo originale.
- 6. COMPUTO RISORSE.** Ciascun file Master TIFF prodotto costituisce una **risorsa digitale** ai fini del computo per il raggiungimento dei target di progetto.

7. **RIFERIMENTI COLORIMETRICI.** Ogni serie di riprese fotografiche dovrà contenere almeno una ripresa che includa l'oggetto con accanto un riferimento colorimetrico e una scala metrica (oppure una singola scala che contenga entrambi i riferimenti metrici e colorimetrici). Tali riferimenti dovranno essere posizionati in modo tale da non ostacolare la visualizzazione dell'oggetto fisico.
8. **NUMERO DI SCATTI.** Il Responsabile di Istituto, opportunamente coadiuvato dalla figura del Business Manager (secondo specifiche del Modello Operativo del Soggetto attuatore), avrà il compito di assicurare che ciascun oggetto fisico sia digitalizzato con un numero adeguato di riprese fotografiche. Nel caso di singoli oggetti fotografici montati o raggruppati su un singolo supporto di conservazione (ad es. album fotografici, cartoncini, montaggi, ecc.) il Responsabile di istituto avrà il compito di stabilire se procedere con una singola ripresa dell'insieme, con una singola ripresa dell'oggetto fotografico o se effettuare due distinte riprese, una per l'oggetto e una per il supporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, fattori che possono influire sul numero di scatti necessario per la digitalizzazione di ogni oggetto fisico sono:
 - a) Presenza di informazioni, annotazioni, etichette, timbri, numeri di inventario, o altre informazioni significative sul verso dei materiali fotografici, che rendano dunque necessario acquisire ciascun oggetto con un doppio scatto (recto/verso);
 - b) Presenza di supporti significativi per il montaggio delle fotografie (ad esempio cartoncini su cui sono incollate le stampe fotografiche, ecc.);
 - c) Presenza di annotazioni manoscritte o sotto forma di etichette, timbri, numeri di inventario o altri identificativi sui supporti di montaggio delle fotografie;
 - d) Fotografie raggruppate in numero superiore ad uno e montate su un medesimo supporto (ad es. supporti di cartoncino, spesso o leggero, ecc.).
9. **MONTAGGI E RAGGRUPPAMENTI.** Nel caso di materiali montati e raggruppati in numero superiore ad uno su di un medesimo supporto (ad es. cartoncini, ecc.), occorrerà digitalizzare sia gli oggetti, considerati singolarmente, sia il supporto di conservazione, avendo cura che quest'ultima immagine rappresenti tutti gli oggetti nel loro rapporto fisico con gli altri oggetti compresi nel montaggio. La risoluzione spaziale da applicare in questi casi dovrà essere parametrata rispetto alla misura del lato lungo dell'oggetto digitalizzato (lato lungo delle stampe fotografiche nel caso dello scatto delle singole opere; lato lungo del cartoncino di conservazione nel caso dello scatto del supporto di conservazione). Eventuali modifiche a queste prescrizioni dovranno essere opportunamente documentate e approvate da parte del Responsabile di Istituto.
10. **NOMENCLATURA DEI FILE.** La nomenclatura dei file da utilizzare sarà appositamente dettagliata in sede di stipula del Contratto Specifico.
11. **LINEE GUIDA PND.** Si faccia riferimento alle *Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale* allegate al *Piano nazionale di digitalizzazione* per una definizione generale degli approcci e delle procedure per la creazione, la metadatozione e l'archiviazione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale (<https://docs.italia.it/italia/icdp/>).

Art. 26 (SCF5.1 – METADATAZIONE)

1. **PROFILO METS-ECOMiC.** I metadati delle risorse digitali dovranno essere prodotti secondo il Profilo METS-ECOMiC – *Sub-Allegato 3*.
2. **MANUALE DI METADATAZIONE.** Al momento di avviare l'attività di digitalizzazione di ogni Cantiere,

unitamente al Contratto Specifico e alle relative Condizioni particolari, il Soggetto attuatore metterà a disposizione dell'Appaltatore il "Manuale di metadattazione", che conterrà indicazioni dettagliate relative alla metadattazione delle risorse digitali prodotte.

3. **FLUSSO OPERATIVO PER LA METADATTAZIONE.** Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di un flusso operativo applicabile alla produzione dei metadati gestionali di corredo all'output digitale prodotto:
- a) Inserimento dei dati generali di progetto;
 - b) inserimento dei dati descrittivi prodotti in sede di progetto a seconda della tipologia di oggetti fisici digitalizzati (così come dettagliati nei "Manuali di descrizione" allegati, relativamente alle categorie di oggetti fisici individuate);
 - c) nomenclatura dei file assegnata durante la fase di digitalizzazione;
 - d) inserimento dei dati di struttura fisica/logica;
 - e) generazione dei pacchetti di versamento METS elaborati in conformità con quanto definito nelle specifiche del Profilo METS-ECOMiC (*Sub-Allegato 3*).

Art. 27 (SCF6.1 – ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL RECUPERO DEL PREGRESSO)

1. **RECUPERO DI DIGITALIZZAZIONI "PREGRESSE".** L'analisi di fattibilità descritta al presente articolo è propedeutica all'attività di recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativamente digitali. L'analisi verrà richiesta nei casi in cui il Soggetto destinatario disponga di oggetti digitali di questo tipo e intenda verificare la fattibilità di renderli omogenei alle nuove digitalizzazioni eseguite nell'ambito di questa procedura, per mezzo di operazioni di normalizzazione/conversione, post-produzione e lettura OCR, metadattazione. L'analisi dovrà inoltre dettagliare il processo di recupero che l'Appaltatore intende proporre. Il processo di recupero proposto dall'Appaltatore dovrà rispettare pienamente le prescrizioni del Modello Operativo (*Sub-Allegato 4*).
2. **TIPOLOGIE DI MATERIALE DIGITALE PREGRESSO.** Le attività di recupero del pregresso prevedono la gestione di due casistiche a seconda che il Soggetto destinatario richiedente disponga di:
 - a) digitalizzazioni e descrizioni pregresse;
 - b) sole digitalizzazioni pregresse.
3. **ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL RECUPERO DEL PREGRESSO.** In entrambe le casistiche descritte al precedente comma, l'Appaltatore dovrà produrre un'analisi per verificare la fattibilità tecnico/economica e la sostenibilità del recupero delle digitalizzazioni ed eventualmente delle descrizioni pregresse del Soggetto destinatario. L'analisi dovrà fornire giudizio di fattibilità circa l'attività di recupero corredato dalle principali evidenze a supporto, dettagliando almeno:
 - a) gli standard descrittivi adottati;
 - b) i formati in cui sono disponibili le descrizioni e le risorse digitali;
 - c) la quantità e la qualità delle digitalizzazioni;
 - d) le modalità di legame fra digitalizzazioni e descrizioni.
4. **PROCESSO DI RECUPERO PROPOSTO.** Nel solo caso in cui il giudizio di fattibilità sul recupero sia positivo (v. comma precedente), laddove il Soggetto attuatore lo reputi opportuno, potrà richiedere all'Appaltatore di eseguire le seguenti attività, descritte ai successivi articoli:

- a) Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della normalizzazione/conversione (SCF6.2);
- b) Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della post-produzione del file e della lettura OCR (SCF6.3);
- c) Recupero di oggetti digitali prodotti nell'ambito di digitalizzazioni pregresse e/o nativi digitali per mezzo della metadattazione (SCF6.4).

Art. 28 (SCF6.2 – RECUPERO DI OGGETTI DIGITALI PRODOTTI NELL'AMBITO DI DIGITALIZZAZIONI PREGRESSE E/O NATIVI DIGITALI PER MEZZO DELLA NORMALIZZAZIONE/CONVERSIONE)

- 1. **ATTIVITÀ DI NORMALIZZAZIONE/CONVERSIONE DEL PREGRESSO.** Nel solo caso in cui "l'Analisi di fattibilità del recupero del pregresso" abbia dato giudizio positivo circa la fattibilità di recuperare digitalizzazioni pregresse e/o oggetti nativamente digitali, laddove il Soggetto attuatore lo reputi opportuno, potrà richiedere all'Appaltatore di eseguire la normalizzazione e conversione dei file (es. conversione dei file pregressi nei formati richiesti, modifiche al naming dei file, ecc.).
- 2. **SPECIFICHE TECNICHE PER LA NORMALIZZAZIONE/CONVERSIONE DEL PREGRESSO.** L'attività di normalizzazione/conversione del pregresso e/o degli oggetti nativamente digitali dovrà essere eseguita nel rispetto delle specifiche tecniche illustrate nel precedente articolo "Digitalizzazione e post-produzione".

Art. 29 (SCF6.3 – RECUPERO DI OGGETTI DIGITALI PRODOTTI NELL'AMBITO DI DIGITALIZZAZIONI PREGRESSE E/O NATIVI DIGITALI PER MEZZO DELLA POST-PRODUZIONE E LETTURA OCR)

- 1. **ATTIVITÀ DI POST-PRODUZIONE E LETTURA OCR DEL PREGRESSO.** Nel solo caso in cui l'Analisi di fattibilità del recupero del pregresso" abbia dato giudizio positivo circa la fattibilità di recuperare digitalizzazioni pregresse e/o oggetti nativamente digitali, laddove il Soggetto attuatore lo reputi opportuno, potrà richiedere all'Appaltatore di eseguire la post-produzione del file (ovvero attività quali correzione, modifica e ottimizzazione dei file master e generazione dei file derivati, ecc.) e (se applicabile) la lettura OCR dello stesso.
- 2. **SPECIFICHE TECNICHE PER LA POST-PRODUZIONE/LETTURA OCR DEL PREGRESSO.** L'attività di post-produzione del pregresso e/o degli oggetti nativamente digitali dovrà essere eseguita nel rispetto delle specifiche tecniche illustrate nel precedente articolo "Digitalizzazione e post-produzione". Nei soli casi in cui questa attività sia applicabile, la lettura OCR dovrà essere eseguita in accordo con le specifiche descritte al precedente articolo "Lettura OCR".

Art. 30 (SCF6.4 – RECUPERO DI OGGETTI DIGITALI PRODOTTI NELL'AMBITO DI DIGITALIZZAZIONI PREGRESSE E/O NATIVI DIGITALI PER MEZZO DELLA METADATTAZIONE DEL FILE)

- 1. **ATTIVITÀ DI METADATTAZIONE DEL PREGRESSO.** Nel solo caso in cui l'Analisi di fattibilità del recupero del pregresso" abbia dato giudizio positivo circa la fattibilità di recuperare digitalizzazioni pregresse e/o

oggetti nativamente digitali, laddove il Soggetto attuatore lo reputi opportuno, potrà richiedere all'Appaltatore di eseguire la metadattazione dei file.

2. **SPECIFICHE TECNICHE PER LA METADATTAZIONE DEL PREGRESSO.** L'attività di metadattazione del pregresso e/o degli oggetti nativamente digitali dovrà essere eseguita nel rispetto delle specifiche tecniche illustrate nel precedente articolo "Metadattazione", in accordo con il Profilo METS-ECOMiC (*Sub-Allegato 3*).

Art. 31 (SCF7.1 – PROTOTIPAZIONE E COLLAUDO)

1. **ATTIVITÀ DI PROTOTIPAZIONE.** A garanzia del rispetto degli standard qualitativi definiti, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà produrre un prototipo. Tale prototipo sarà sottoposto ad approvazione del Responsabile di Istituto individuato presso il Soggetto destinatario. Lo scopo dell'attività di prototipazione è di produrre campioni di riferimento per i successivi controlli di qualità periodici.
2. **CAMPIONE DI OGGETTI FISICI PER LA PROTOTIPAZIONE.** L'Appaltatore dovrà lavorare un campione esemplificativo del materiale selezionato per la digitalizzazione da parte del Soggetto destinatario. Al termine dell'attività l'Appaltatore dovrà consegnare il prototipo nel rispetto delle prescrizioni definite nelle presenti Condizioni Generali. La prototipazione deve includere tutte le attività previste ai precedenti articoli, ovvero tutte le attività operative previste.
3. **COLLAUDO DEL PROTOTIPO.** Nel caso le figure preposte dal Soggetto destinatario all'attività di sorveglianza del cantiere (Responsabile di Istituto, Business Manager) o i controlli automatici effettuati dalla Piattaforma di gestione dei cantieri di digitalizzazione (DPAC, nelle configurazioni Avanzata oppure Completa) evidenzino errori o anomalie nel prototipo realizzato dall'Appaltatore, occorre prevedere un ulteriore ciclo di lavorazione fino all'ottenimento del collaudo positivo, esente da vizi. Il prototipo validato costituirà il riferimento di qualità per il processo di lavorazione complessivo, e sarà utilizzato dal personale addetto al controllo di qualità per validare il lavoro delle risorse dedicate alla digitalizzazione e, in generale, la qualità complessiva delle attività svolte dall'Appaltatore.
4. **CONTROLLI IN FASE DI DIGITALIZZAZIONE.** In seguito al collaudo positivo del prototipo, durante tutte le fasi di digitalizzazione dei materiali le figure preposte dal Soggetto destinatario all'attività di sorveglianza del cantiere (Responsabile di Istituto, Business Manager) effettueranno controlli sistematici e/o a campione per garantire la perfetta corrispondenza degli output col prototipo realizzato inizialmente. L'Appaltatore dovrà garantire e documentare la verifica periodica e la taratura del sistema di acquisizione, in modo da garantire perfetta efficienza e continuità operativa in conformità col prototipo.
5. **COLLAUDO DEI LOTTI DI LAVORAZIONE.** Il collaudo è previsto per ogni stato di avanzamento lavori (SAL). Sarà eseguito un SAL in corrispondenza di ogni operazione di caricamento di risorse digitali (c.d. "lotto di lavorazione") prodotte dall'Appaltatore all'interno della Piattaforma di gestione del cantiere di digitalizzazione DPAC messa a disposizione dal Soggetto destinatario. Il processo di collaudo dovrà prevedere almeno i seguenti passaggi:
 - a) individuazione del campione su cui effettuare il collaudo;
 - b) individuazione ed esplicitazione dei parametri da testare;
 - c) applicazione dei parametri di test previsti su tutto il materiale del campione;
 - d) segnalazione di eventuali anomalie o errori;
 - e) sospensione del collaudo nel caso in cui dall'esame del campione individuato si riscontrino un numero di anomalie/errori tali da non consentire la prosecuzione delle attività di collaudo;
 - f) risoluzione delle anomalie o errori;
 - g) verifica della risoluzione delle anomalie o errori;

- h) accettazione del collaudo.
6. **ERRORI O ANOMALIE RELATIVE A SAL PRECEDENTEMENTE COLLAUDATI.** Nel caso in cui dovessero emergere errori e anomalie relative a materiale oggetto di un SAL precedentemente collaudato, l'Appaltatore è tenuto a correggerli entro il termine di inizio delle procedure di collaudo dell'ultimo SAL contrattuale. Nel caso dell'ultimo SAL contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a correggerle entro 30 giorni solari dall'approvazione del collaudo del SAL finale.
7. **TEST DA ESEGUIRE PER IL COLLAUDO POSITIVO.** I parametri di test sulle risorse digitali saranno definiti in sede di emissione dei contratti specifici e delle relative condizioni particolari e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in: leggibilità delle immagini prodotte; corretta corrispondenza tra gli originali e le relative riproduzioni digitali; completezza delle acquisizioni rispetto agli oggetti fisici consegnati; corretta sequenza dei fotogrammi acquisiti; mancanza di fotogrammi; risoluzione inferiore alle specifiche fornite; scarsa definizione dei dettagli; scarsa qualità del colore; livello di leggibilità non adeguato, ecc.
8. **OTTIMIZZAZIONE DEI FILE PRODOTTI.** Al fine di ottimizzare la dimensione in byte dei file prodotti, l'Appaltatore può proporre, in fase di realizzazione del prototipo, strategie e tecniche di codifica dei file con l'obiettivo di produrre un minor peso dei file prodotti. Le metodologie applicate in fase di prototipazione, previa approvazione del prototipo creato da parte del Responsabile di Istituto e del Business Manager, costituiranno riferimento per la produzione dei lotti di digitalizzazione.
9. **DPAC - PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CANTIERI DI DIGITALIZZAZIONE.** Il Soggetto attuatore metterà a disposizione, attraverso la Piattaforma software in modalità Cloud multi-tenant DPAC, una serie di servizi di pianificazione e di gestione documentale, strumenti di data-quality a supporto delle fasi di collaudo, uno specifico modulo per la descrizione nei domini ABAP e archivistico, nonché servizi di upload per la consegna intermedia e finale dei prodotti della digitalizzazione. Saranno disponibili tre diverse configurazioni della Piattaforma:
- a) **BASE:** comprende i moduli di pianificazione, gestione documentale e upload;
 - b) **AVANZATA:** comprende i moduli di pianificazione, gestione documentale, upload e collaudo;
 - c) **COMPLETA:** comprende i moduli di pianificazione, gestione documentale, upload, collaudo e descrittivo.
10. **USO DELLA PIATTAFORMA.** Gli Appaltatori e i Soggetti attuatori regionali sono tenuti ad utilizzare la Piattaforma software in modalità Cloud multi-tenant DPAC per le funzionalità di pianificazione, gestione documentale e upload (almeno la configurazione BASE; in via opzionale, possono essere adottate le configurazioni AVANZATA o COMPLETA). La configurazione BASE non verrà adottata da alcuna Regione/PA; la configurazione AVANZATA verrà adottata dalle seguenti Regioni/PA: Abruzzo, Lazio, Calabria; la configurazione COMPLETA verrà adottata dalle seguenti Regioni/PA: Liguria, PA Trento, Lombardia, Toscana, PA Bolzano, Basilicata, Piemonte, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Valle D'Aosta e Sardegna. Un dettaglio sulle modalità di prototipazione, gestione, controllo e monitoraggio nell'esecuzione del servizio, si veda il "Modello Operativo" (allegato) che costituisce parte integrante della documentazione di gara.
11. **COMMINAZIONE DI PENALI ALL'APPALTATORE IN ESITO AD ATTIVITÀ DI COLLAUDO.** Eventuali inadempienze alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e del singolo Contratto Specifico risultanti dalle verifiche di conformità e dai controlli effettuati dalle risorse preposte (Responsabile di Istituto, Business Manager), anche mediante gli strumenti di data-quality sopra indicati, possono dar luogo all'applicazione di una penale pari all'1 % (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto Specifico. In particolare, saranno monitorati gli indicatori di qualità descritti nel documento "Indicatori

di qualità” (**Sub-Allegato 7**) che determineranno l’eventuale applicazione della penale anzi indicata in funzione del numero di “Rilievi” associati all’operatore.

Art. 32 (SCF8.1 – LETTURA OCR)

1. **DOCUMENTI DIGITALI PER CUI È IDONEA LA LETTURA OCR.** Esclusivamente per gli oggetti fisici da digitalizzare che includono testi rilevabili attraverso tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (ad es. giornali, periodici, testi a stampa, ecc.), laddove il Soggetto destinatario lo richieda per mezzo dell’OdA, l’Appaltatore dovrà eseguire la lettura OCR e fornire il testo elettronico estratto.
2. **SPECIFICHE TECNICHE PER LA LETTURA OCR.** Per quanto concerne il requisito minimo percentuale di riconoscimento testuale si rimanda alle specifiche che saranno riportate nella sezione dedicata ai servizi di data-quality del Manuale di collaudo, che verrà fornito agli Appaltatori in fase di avvio.
3. **FORMATO DI CONSEGNA OCR.** Il formato effettivo di consegna dell’OCR dovrà essere prodotto secondo una delle seguenti modalità:
 - a) File PDF con OCR embedded (un file PDF per ciascuna immagine);
 - b) hOCR;
 - c) File XML con schema ALTO.

Art. 33 (SCF8.2 – SOTTOVUOTO/ETICHETTATURA)

1. **OGGETTI FISICI PER CUI È PREVISTA ATTIVITÀ DI SOTTOVUOTO/ETICHETTATURA.** L’attività descritta al presente articolo può essere richiesta all’Appaltatore da parte del Soggetto Destinatario per tutta la documentazione da digitalizzare di natura cartacea (ad es. giornali, documentazione archivistica, documentazione cartacea ecc.) che può essere archiviata all’interno di apposite buste di conservazione sottovuoto.
2. **INSERIMENTO DEI DATI IDENTIFICATIVI IN APPOSITO SOFTWARE.** Laddove già presenti, le buste di conservazione (cartacee, di materiale plastico o di altro materiale) sono di norma corredate da dati utili a identificarne il contenuto. I dati riportati in ciascuna busta dovranno essere recuperati dall’Appaltatore per mezzo di un Software specifico fornito dall’Appaltatore o, eventualmente, dal Soggetto destinatario qualora ne fosse provvisto.
3. **ATTIVITÀ DI INSERIMENTO IN BUSTE PER SOTTOVUOTO ED ETICHETTATURA.** Al termine dell’attività di digitalizzazione, la documentazione cartacea deve essere riposta all’interno di una nuova busta per il sottovuoto, mediante un macchinario specifico per la conservazione di documenti cartacei. I dati trasposti nel software dovranno essere stampati su una etichetta (stampata per mezzo di apposite stampanti per etichette), la quale dovrà essere apposta sulla nuova busta sottovuoto corrispondente. Le informazioni da riportare sull’etichetta sono le medesime che si trovano sul pacco preesistente che deve essere sostituito (ove presente) e devono essere in ogni caso validate preventivamente dal Catalogatore – esperto di dominio.
4. **MATERIALI DA IMPIEGARE PER SOTTOVUOTO ED ETICHETTATURA.** L’acquisto e la fornitura delle buste e delle etichette, nonché il noleggio o l’acquisto della macchina per il sottovuoto e l’etichettatura, sono a carico dell’Appaltatore. Questa attività potrà essere svolta solo previa accettazione della qualità dei materiali (buste, etichette) da parte della direzione lavori (Responsabile di Istituto).

Art. 34 (OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO)

1. Durante le fasi di lavorazione l'Appaltatore dovrà mettere in atto appropriate procedure, anche automatiche, per la validazione della qualità delle risorse digitali prodotte. Dovranno essere tracciati puntualmente lo stato e la qualità delle diverse fasi di lavorazione e controllo, permettendo il monitoraggio complessivo delle attività produttive.
2. Un qualsiasi errore generato durante il processo produttivo dovrà essere tempestivamente individuato, evitando i rischi di una sua propagazione e definendo i percorsi da seguire per la correzione dei difetti.
3. Qualora, a seguito di questi controlli, venissero evidenziate eventuali anomalie o errori, il flusso di lavoro verrà modificato per apportare le dovute correzioni.
4. Si riassumono di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i controlli che l'Appaltatore deve eseguire durante il processo produttivo per garantire la qualità degli output:
 - a) Verifica della calibrazione e della profilazione delle apparecchiature di acquisizione digitale;
 - b) Verifica tecnica delle apparecchiature;
 - c) Verifica di consistenza per accertarsi che non ci siano lacune e recuperi da eseguire;
 - d) Verifica puntuale della qualità immagine utilizzando specifici software;
 - e) Verifica puntuale della leggibilità immagine e aderenza al prototipo.
5. In tutte le fasi del processo di lavoro si dovrà curare con particolare attenzione la corrispondenza fra gli oggetti fisici digitalizzati e le rispettive risorse digitali prodotte. Tale corrispondenza dovrà chiaramente risultare dal riscontro fra l'identificativo fisicamente apposto sul bene (ad es. il numero di inventario) e il medesimo identificativo registrato nelle schede catalografiche e nei metadati delle risorse digitali.

Art. 35 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

1. Le diverse attività richieste per la realizzazione del servizio dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il Soggetto attuatore, per il tramite del RUP e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5) è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole attività, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti l'aggiunta di attività per il Soggetto attuatore.
2. **I servizi oggetto del Contratto Specifico dovranno essere svolti presso il Cantiere** come meglio specificato nell'OdA e nel Contratto Specifico medesimo, fatta eccezione per le attività di cui ai prec. Artt. 23-26 e Artt. 28-30 che potranno essere in ogni caso eseguite presso la sede dell'Appaltatore in tutto o in parte, previa autorizzazione del RUP e/odel DEC.
3. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui alle presenti Condizioni Generali, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze

saranno a totale carico e spese del medesimo.

4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
5. I contenuti delle diverse attività richieste, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che il Soggetto attuatore formalizzerà all'Appaltatore prima dell'avvio del servizio o nel corso dello svolgimento dello stesso.
6. Nello svolgimento delle attività particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
7. Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal **Sub-Allegato 1** alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 36 (AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito *"verbale di avvio delle attività"*.
2. Il DEC, se nominato, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale (*"verbale di avvio dell'esecuzione"*) firmato anche dall'Appaltatore.
3. È facoltà del Soggetto attuatore procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il RUP o il DEC, se nominato indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, il Soggetto attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto attuatore non stipulare o risolvere il Contratto Specifico ed incamerare la cauzione definitiva, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

Art. 37 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto attuatore richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emesse prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del già menzionato Accordo Quadro.
2. Il Contratto Specifico conserva efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione e il collaudo degli Interventi 1.1. *"Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale"* (M1C3 1.1.5) che richiede la pubblicazione di 65 milioni di risorse digitali entro il termine massimo del 31 dicembre 2025 (obiettivo a rilevanza europea), e la pubblicazione di 75 milioni di risorse digitali entro giugno 2026 (obiettivo a rilevanza nazionale).
4. L'Appaltatore comunicherà al RUP o al DEC, se nominato, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui il Soggetto attuatore comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il RUP/DEC procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
5. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto attuatore (o, se del caso, dal Soggetto destinatario), con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 38 (VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DEL SERVIZIO)

1. Il Soggetto attuatore ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Soggetto attuatore.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Soggetto attuatore non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Soggetto attuatore o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Soggetto attuatore per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. L'Appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al fine di:
 - a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione del servizio;
 - b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle attività, proponendo le adeguate azioni correttive;
 - c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni

tecniche e/o amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso dell'Appaltatore.

5. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche di qualsiasi tipologia.
6. L'Appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti del Soggetto attuatore al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito alle attività in corso.
7. L'Appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi correttivi.
8. I termini per l'esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto Specifico saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Soggetto attuatore, come meglio specificato dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Soggetto attuatore. Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto del Soggetto attuatore.

Art. 39 (APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

1. L'avvenuta approvazione delle attività commissionate all'Appaltatore per mezzo del Contratto Specifico sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del RUP. L'approvazione potrà avvenire solo dopo l'ottenimento del collaudo positivo dell'ultimo SAL relativo alla commessa (v. prec. Art. 31).
2. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
3. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
4. L'Appaltatore sarà tenuto a modificare le risorse digitali prodotte sulla base delle richieste avanzate dal Soggetto attuatore, con particolare riferimento alla necessità di superare tutti i casi di test previsti per il collaudo di ciascun SAL (di cui al precedente Art. 31), resta inteso che il collaudo positivo rappresenta condizione necessaria alla successiva approvazione da parte del Soggetto attuatore.

Art. 40 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi richiesti dal Soggetto attuatore. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può superare i trenta giorni.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dalle presenti Condizioni Generali o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Soggetto attuatore e terzi.
3. La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di quindici (15) giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

4. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare al Soggetto attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire al Soggetto attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
5. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DEC che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto attuatore.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 41 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC SE NOMINATO)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entrocinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata al Soggetto attuatore qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente impediscono la prosecuzione dell'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Soggetto attuatore può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Art. 42 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione

dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

Art. 43 (PENALI PER RITARDO)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto attuatore, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie definite nel **Workplan di Cantiere**;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP.
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Il Soggetto attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal precedente comma 1, il RUP può promuovere l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto attuatore a causa dei ritardi.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto attuatore su proposta del RUP e/o del DEC.
8. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale, anche attraverso gli strumenti di tracciamento e notifica ingegnerizzati nella Piattaforma software in modalità Cloud multi-tenant DPAC del Soggetto attuatore.

9. Il Soggetto attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto attuatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
12. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente Art. 10 e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunità di cui al precedente Art. 11 nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi di cui al precedente articolo 11.b.

Art. 44 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) ogni altro fatto o circostanza imputabile all'Appaltatore;
 - f) le sospensioni disposte dal Soggetto attuatore, dal DEC, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
 - g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto attuatore medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 45 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo al Contratto Specifico nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - b. l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme allo Schema tipo di cui all'*"Allegato A – Sezione I – Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, ed essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.
6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle

somme restituite, spettano al Soggetto attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7. Il Soggetto attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 46 (PAGAMENTI)

1. Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei servizi relativi a ciascun Contratto Specifico e le specifiche modalità di pagamento saranno determinate nel Contratto Specifico stesso.
2. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'articolo 26 del D.M. n. 49/2018 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal RUP o dal DEC se nominato.
3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.
4. Il Soggetto attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
5. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - a) per mancata attivazione della polizza assicurativa, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal RUP o dal DEC se nominato.
6. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.
7. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto attuatore, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5), anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5).

Art. 47 (FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA del Soggetto attuatore.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Soggetto attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti del Soggetto attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto attuatore.
9. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte del Soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui

all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 48 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Soggetto attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dalle presenti Condizioni Generali.
6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 49 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI)

1. I prezzi in base ai quali saranno pagate le prestazioni sono definiti sulla base dell'Elenco prezzi allegato agli atti della procedura al netto dei ribassi offerti, per tipologia di prestazione, dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Qualora si rendessero necessarie prestazioni e/o attività non previste nell'Elenco prezzi contrattuale, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto riportato al successivo art. 53, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, che saranno valutati come segue:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Soggetto Attuatore e l'Appaltatore.
3. Ai nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la media delle percentuali dei ribassi offerti dall'Appaltatore in sede di gara.
 4. I singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 50 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto attuatore. La cessione è efficace ed opponibile al Soggetto attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto attuatore non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto attuatore.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Soggetto attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.
4. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto attuatore, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico del cessionario.
5. Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle

informazioni antimafia di cui al D.lgs. 159/2011.

Art. 51 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico. La garanzia avrà validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto attuatore, valida fino al certificato di collaudo, come indicato all'articolo 13 del Disciplinare unico di gara, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. A tal fine, per ribasso si intende la media dei ribassi d'asta offerti dall'Appaltatore.
3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"*Allegato A – Sezione I - Schemi Tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà essere utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, co. 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 8, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, del D.M. 193/2022, la garanzia definitiva può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti del Soggetto Attuatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti del Soggetto attuatore non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti del Soggetto Attuatore.
6. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito del Contratto Specifico.
7. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
8. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

9. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
10. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
11. Il Soggetto attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti corrispondenti all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
12. Ai sensi dell'articolo 103, co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103 co. 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza dall'Accordo Quadro e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro.

Art. 52 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. Qualsiasi danno arrecato durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti al personale e/o ai beni del Soggetto Attuatore e/o del Soggetto destinatario, dovrà essere risarcito direttamente dall'Appaltatore che dovrà esonerare il Soggetto Attuatore e il Soggetto destinatario stesso da qualsiasi responsabilità a riguardo.
2. L'Appaltatore, contestualmente alla stipula del Contratto Specifico, dovrà presentare una polizza di assicurazione (o integrazione di altra polizza preesistente) a copertura dei danni ai beni di proprietà del Soggetto Attuatore e/o del Soggetto destinatario nello svolgimento del servizio, nonché della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro d'opera (RCO) per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti dell'Appaltatore o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dalla esecuzione dei servizi. La polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, per un massimale garantito pari al cinque per cento della somma assicurata, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 IVA esclusa.
3. Rimane ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore per eventuali ulteriori danni. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'Art. 1901 C.C. nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C.

4. In caso di polizze già attivate sarà necessario produrre un'appendice alle stesse nella quale venga esplicitato che le polizze stesse coprono anche il servizio oggetto del presente Appalto.
5. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento.
6. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
7. Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico dell'Aggiudicatario stesso.
8. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
9. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - 9.1. il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Soggetto Attuatore e del Soggetto destinatario e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - 9.2. tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione dell'esecuzione del servizio;
 - 9.3. i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
 - 9.4. il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Soggetto Attuatore e/o col Soggetto Destinatario.
10. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto attuatore e/o al Soggetto Destinatario.
11. La polizza assicurativa dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
12. La polizza, di cui al precedente comma 2, deve essere estesa, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
13. In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.
14. Nel caso in cui sia prevista l'attività di movimentazione esterna, l'Appaltatore dovrà produrre una polizza

assicurativa specifica del tipo “chiodo a chiodo”, secondo le indicazioni riportate all’Art. 16, c. 5 del presente documento, con l’obiettivo di coprire i rischi (ad es. danno, furto, smarrimento, ecc.), cui i beni saranno esposti nell’arco di tempo in cui rimarranno in carico all’Appaltatore durante l’attività di movimentazione esterna.

Art. 53 (VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto attuatore ed in nessun caso l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore potrà essere accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono essere oggetto di modifica.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP o del DEC, previa approvazione da parte del Soggetto attuatore ove quest’ultima è prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’Appaltatore per iscritto al RUP o al DEC prima dell’esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell’avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.
6. All’Appaltatore non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di esecuzione dei servizi contrattualizzati.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 106, co. 1 lettera e) del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall’articolo 106, co. 12 del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Soggetto attuatore potrà sempre ordinare l’esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che l’Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che null’aspetto all’Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell’ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Se la variante supera tale limite il RUP ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per

iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Soggetto Attuatore deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Soggetto Attuatore non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

11. Le eventuali prestazioni e/o attività diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente.
12. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Soggetto attuatore disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
13. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
14. Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al RUP o al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al precedente comma 8, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
15. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Soggetto attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Soggetto attuatore procede entro 10 (dieci) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Soggetto attuatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

Art. 54 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

1. In relazione al Contratto Specifico, in base alle prestazioni e alla natura dei luoghi in cui le stesse saranno eseguite, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto Specifico o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.

2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti alla sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Il Soggetto attuatore e il/i Soggetto/i Destinatario/i rimangono esonerati sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 55 (SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.
2. Il Soggetto attuatore indicherà nelle Condizioni Particolari le prestazioni oggetto del Contratto Specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che, i subappaltatori, ove compatibile, siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Soggetto attuatore, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

3. L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle sopra indicate comporterà l'immediata risoluzione in danno del Contratto Specifico.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Soggetto attuatore, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano in capo allo stesso motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso il Soggetto attuatore:
 - b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà

eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna al Soggetto attuatore, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- c. l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - d. l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - e. l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.
- b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto attuatore, ai sensi della lettera b.1, trasmetta al Soggetto attuatore:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi, in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
- se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle prestazioni, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.
5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, il Soggetto attuatore concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.

7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma il Soggetto attuatore può il Contratto Specifico per inadempimento contrattuale e trattenere la garanzia fideiussoria.
8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:
 - f. il nome del sub-contraente;
 - g. l'importo del sub-contratto;
 - h. l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
 - i. eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare al Soggetto attuatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
10. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto attuatore la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
 - b) elenco del personale autorizzato;
 - c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
11. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Soggetto attuatore in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - j. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - k. per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
12. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
13. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
14. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Soggetto attuatore può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Il Soggetto attuatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

16. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:
- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.
17. Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
18. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
- l. i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1; nonché
 - m. le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
19. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 56 (RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Soggetto attuatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto attuatore, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dal Soggetto attuatore inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Soggetto attuatore né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
5. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per il Soggetto attuatore, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
7. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
8. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.
9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 57 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co. 10 e 13, del Codice dei Contratti, il Soggetto attuatore non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Soggetto attuatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dal Soggetto attuatore al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, il Soggetto attuatore sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte del Soggetto attuatore nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Soggetto attuatore prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. Il Soggetto attuatore può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 58 (ACCORDO BONARIO)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Art. 59 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto attuatore.

Art. 60 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto al Soggetto attuatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altridiritti del Soggetto attuatore;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto attuatore paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Soggetto attuatore trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da

parte del Soggetto attuatore del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Art. 61 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

1. La stipula del Contratto Specifico, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Soggetto attuatore. Qualora il Soggetto attuatore per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto attuatore dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto attuatore:
 - a) chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto attuatore contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Soggetto attuatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 62 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Soggetto attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto attuatore in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
 - c) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c) l'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'accertamento di un grave errore professionale dell'Appaltatore ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f) quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di lavoro, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
 - g) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di lavoro qualora ciò sia richiesto dal Soggetto attuatore;
 - h) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - j) il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - k) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso

l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;

- l) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - m) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - n) gli eventuali errori materiali nell'esecuzione dei servizi e/o il mancato rispetto della normativa applicabile;
 - o) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - p) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - q) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;
 - r) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
 - s) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
 - t) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci (10) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico stesso.

7. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Soggetto attuatore, nel seguente modo:
- a) sottoscrivendo il Contratto Specifico con altra impresa ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore:
 - n. l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
 - o. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - p. l'eventuale maggiore onere per il Soggetto attuatore per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.
8. Fatte salve le disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, co. 6 e 7 del D.lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
9. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto attuatore da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).
10. In caso di risoluzione il Soggetto attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggiordanno subito.
11. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
12. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 63 (RECESSO)

1. Il Soggetto attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto attuatore, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. Il Soggetto attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto attuatore.

Art. 64 (ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 65 (TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accessi

presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestorie fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento 1.1. "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione al Soggetto attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 66 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del Contratto Specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottopostali verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 67 (PROPRIETÀ DELLE RISORSE DIGITALI)

1. Salvo diverso accordo intercorrente tra Soggetto Attuatore e Soggetto Destinatario, il Soggetto attuatore è unico ed esclusivo proprietario delle risorse digitali prodotte [file *Master* e derivati] per effetto del Contratto, con tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento e la facoltà di disporre liberamente senza null'altro dovere oltre al corrispettivo così come previsto nel Contratto.
2. Il Soggetto attuatore è in ogni caso tenuto a conferire le risorse digitali prodotte all'Infrastruttura Software del Patrimonio Culturale (ISPC), spazio nazionale dei dati della cultura in seno al Ministero della Cultura, nell'ambito delle finalità del progetto di digitalizzazione del PNRR M1C3 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale".
3. L'Appaltatore, anche in nome delle persone coinvolte nell'esecuzione delle prestazioni, si impegna ad utilizzare soltanto per gli scopi di cui all'Accordo Quadro qualsiasi materiale messo a disposizione dal Soggetto attuatore.
4. Il Soggetto attuatore, una volta divenuto proprietario delle risorse digitali prodotte, potrà inoltre modificare le risorse digitali o farle modificare ad altro operatore economico senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
5. L'Appaltatore garantisce altresì il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di diritto d'autore e si impegna a tenere indenne il Soggetto attuatore da eventuali pretese che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti in relazione al materiale utilizzato.

Art. 68 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa all'esecuzione dei servizi e tutte le informazioni inerenti sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore incaricato non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto attuatore o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 69 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il Contratto Specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabile sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

SUB-ALLEGATO 1 – Principio DNSH: Previsioni ed Obblighi

SUB-ALLEGATO 2 – Manuale di descrizione – Carta e Foto

SUB-ALLEGATO 3 – Profilo METS-ECOMiC

SUB-ALLEGATO 4 – Modello Operativo

SUB-ALLEGATO 5 – Relazione tecnico illustrativa PNRR Stream 5

SUB-ALLEGATO 6 – Archivio di foto dei locali dei soggetti destinatari e planimetrie

SUB-ALLEGATO 7 – Indicatori di qualità

[Sub-Allegato 1 alle Condizioni Generali]

PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

Premesse

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto Specifico al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare, un’attività economica è reputata arrecare un danno significativo:

- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’**uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- alla **transizione verso un’economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla **prevenzione e riduzione dell’inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l’investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- B. oppure si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

Tale autovalutazione è fondamentale per l’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l’investimento ricade nel **Regime 1**, mentre, nel caso B., ricade nel **Regime 2**.

Gli esiti dell’autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd.DNSH)”, che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione *ex ante*, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più **Schede Tecniche** tra quelle allegate alla suddetta Guida. Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (**check list**) per facilitarne l'applicazione.

Per gli interventi descritti nel presente Capitolato Generale (Investimento 1.1 della Componente C3 della Missione 1 del PNRR) gli esiti della valutazione *ex ante* e l'indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all'investimento stesso sono anch'essi riportati nella summenzionata Guida Operativa.

In particolare è stato individuato quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici il Regime 2 e ad esso sono state associate le seguenti Schede Tecniche:

- Scheda 3 - Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici
- Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud
- Scheda 8 - Data center



I- Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

Elementi geografici degli investimenti tramite i quali identificare l'intervento del PNRR di interesse
"Regime 1" - L'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici
"Regime 2" - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH
Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica

[illegible]

Orbene, l'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**") nello svolgimento delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Soggetto attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per l'investimento oggetto delle presenti Condizioni Generali, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. L'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. Nel caso in cui il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 3, 6 e 8 di cui *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.
3. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 3, 6 e 8) di cui alla *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli interventi.

Obblighi Specifici

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare i seguenti obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in Premesse.

Con riferimento a:

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 3 riportata nella *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"*.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

L'Appaltatore potrà adottare progressivamente i requisiti DNSH finalizzati alla Mitigazione del cambiamento climatico nell'ambito dei servizi hosting e cloud.

In un **primo momento** è richiesto, il rispetto dei seguenti criteri di esecuzione del contratto, definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

- monitoraggio dell'utilizzo delle attrezzature informatiche;
- comunicazione della destinazione finale di server apparecchiature di archiviazione dati e di rete;
- dimostrazione dell'efficienza dell'uso dell'energia (PUE) al momento della consegna;
- l'Implementazione progressiva della certificazione per l'efficienza energetica, Energystar o equivalente,
- per tutte le nuove apparecchiature IT.

In un **secondo momento** e progressivamente dovranno essere integrati tutti i requisiti seguenti, previsti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici Verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

- l'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati¹ o nel documento *CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management*² e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 6 riportata nella *"Guida Operativa per il rispetto del*

Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)".

SCHEDA 8 – Data center

Tutti gli aspetti dei data center devono essere sviluppati nell'ottica della riduzione degli impatti sul cambiamento climatico in particolare tramite l'efficientamento energetico, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e la selezione di fonti rinnovabili dall'impatto climatico ridotto.

¹ La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).² Pubblicato il 1º luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del [data di adozione]: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

L'Appaltatore potrà adottare progressivamente i requisiti DNSH finalizzati alla Mitigazione del cambiamento climatico nell'ambito degli interventi in questione.

In un **primo momento** è richiesto il rispetto dei seguenti criteri di esecuzione del contratto, definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

- monitoraggio dell'utilizzo delle attrezzature informatiche;
- comunicazione della destinazione finale di server apparecchiature di archiviazione dati e di rete;
- dimostrazione dell'efficienza dell'uso dell'energia (PUE) al momento della consegna;
- implementazione progressiva della certificazione per l'efficienza energetica, Energystar o equivalente, per tutte le nuove apparecchiature IT.

In un **secondo momento** e progressivamente dovranno essere integrati tutti i requisiti seguenti, previsti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

- l'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati³ o nel documento ***CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management***⁴ e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 8 riportata nella *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"*.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Non pertinente.

³ La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁴ Pubblicato il 1º luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del [data di adozione]): https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Non pertinente.

SCHEDA 8 – Data center

Non pertinente.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Non pertinente.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Non pertinente.

SCHEDA 8 – Data center

Non pertinente.

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Le apparecchiature elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 3 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del*

Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

I server e i data center selezionati per l'erogazione dei servizi devono essere realizzati secondo i criteri previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo ed del Consiglio. Tali documenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- il rispetto di specifiche minime relative **all'efficienza delle unità di alimentazione** e al fattore di potenza;
- il rispetto di specifiche relative **all'efficienza dei materiali**:
 - garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, afini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti:

- dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
- fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
- mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto;
- Il rispetto di specifiche per la progettazione ecocompatibile esclusive per server con uno o due socket per processori.

I data center selezionati dovranno aver predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse dovranno essere adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 6 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del*

Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)“.

SCHEDA 8 – Data center

L'attrezzatura utilizzata deve rispettare i criteri per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Applicata alla normativa italiana tramite: Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia**. (11G0055) (GU Serie Generale n.55 del 08-03-2011). Tali documenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- il rispetto di specifiche minime relative **all'efficienza delle unità di alimentazione** e al fattore di potenza;
- il rispetto di specifiche relative **all'efficienza dei materiali**:
 - garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
 - fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
 - mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto;
- il rispetto di specifiche per la **progettazione ecocompatibile** esclusive per server con uno o due socket per processori.

L'equipaggiamento non dovrà contenere sostanze proibite e nocive in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS e REACH).

Dovrà essere predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse sono adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 8 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del*

Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 3 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del*

Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Nel caso in cui i data center erogatori dei servizi di hosting e cloud impiegassero gas fluorurati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, essi dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP global warming potential) in linea con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati). Inoltre, tutte le apparecchiature dei data center dovranno essere in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS).

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 6 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del*

Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.

SCHEDA 8 – Data center

I gas fluorurati, se impiegati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP global warming potential) in linea con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati). Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti come definite nell'Allegato II della Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed

elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 8 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del*

Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – *ove applicabile*

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Non pertinente.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Non pertinente.

SCHEDA 8 – Data center

Non pertinente.

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l’Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all’Allegato *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”* alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell’Appaltatore

Come riportato nella *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 *“una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell’approvazione del PNRR (i cd. “progetti in essere”), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano.”*

Ciò premesso, le *check list* di controllo allegate alla *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”* saranno compilate dal Soggetto attuatore.

A tal fine, tuttavia, l’Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Soggetto attuatore, sarà tenuto a fornire a quest’ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle *check list* relative alle Schede Tecniche 3, 6 e 8, e delle eventuali ulteriori

schede individuate, per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole *check list* innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Soggetto attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Soggetto attuatore, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.